



DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DI Rilancio) Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

convertito con la legge 17 maggio 2020 n. 77

in Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE del 18 luglio 2020

Nota di lettura delle norme di interesse per gli enti locali a seguito della conversione in legge del provvedimento

Sommario

Titolo I - SALUTE E SICUREZZA	9
Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale	9
Art. 1-ter. (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in	
condizione di fragilità)	17
Art. 12 - Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi	18
Art. 13 - Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	19
Art. 14 - Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali	22
Art. 16 - Misure straordinarie di accoglienza	23
Art. 17-bis. (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)	23
Art. 18 - Utilizzo delle donazioni	24
Art. 18-bis. (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)	24
Art.23 - Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	25
TITOLO II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	27
Art.28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	27
Art. 28-bis. (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)	30
Art.29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni	30
Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione	31
Art. 42-bis. (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)	34
Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni	34

Art. 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali	35
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	36
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese	38
Art. 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19	40
Art. 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling	41
Art. 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19	42
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	43
Art. 61 - Disposizioni comuni	45
Art. 62 - Disposizioni finanziarie	46
Art. 63 - Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti	47
Art. 65 - Esonero temporaneo contributi Anac	48
TITOLO III - MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI	48
Art. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale	48
Art.67 - Incremento Fondo Terzo Settore	48
Art.72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti	49
Art.73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104	51
Art.74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	
Art.76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità	51
Art. 77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore.	52
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-	-19 52
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in sca	
Art.82 - Reddito di emergenza	
Art.84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	57
2	

Art.89 - Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali	
Art.90 - Lavoro agile	64
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato	65
Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)	66
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE	77
Art.104 - Assistenza e servizi per la disabilità	77
Art.105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa	79
Art.105-bis. (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)	80
Art.105-ter. (Contributo per l'educazione musicale)	80
Art. 105-quater. (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)	81
TITOLO V - ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI	82
Art.106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	82
Art. 106-bis. (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)	85
Art. 107 - Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare	85
Art.108 - Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane	86
Art.109 - Servizi delle pubbliche amministrazioni	87
Art.110 - Rinvio termini bilancio consolidato	89
Art.111 - Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome	90
Art.112 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	90
Art.112-bis. (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID 19)	91
Art.113 - Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione	92
Art.114 - Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche	•

Art. 114-bis. (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)	94
Art. 114-ter. (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)	94
Art.115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali	95
Art.116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome	97
Art.118 - Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato	101
Art. 118-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)	102
Art. 118-ter. (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)	102
Art. 118-quater. (Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)	103
Art. 118-quinquies. (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)	103
TITOLO VI – MISURE FISCALI	103
Art.119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	103
Art. 119-bis. (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbr	aio 2020, n. 8) 116
Art.120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	116
Art.125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	118
Art.126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi	120
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2010 n. modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	-
Art. 129-bis. (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia)	122
Art.135 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato	126
Art.138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di p	previsione 2020 .127
Art. 139 - Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei se agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19	
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	129
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e l recupero dei crediti d'imposta	•

Art. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della	
licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali	131
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	132
Art.153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973	132
Art.154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	133
Art.155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022	134
Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019	135
Art.157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali	136
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con a	desione139
Art.160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017	139
Art.164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare	140
TITOLO VIII - MISURE DI SETTORE. MISURE SUL TURISMO E CULTURA	142
Art. 176 - Tax credit vacanze	142
Art.177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria -IMU per il settore turistico	144
Art. 178 - Fondo turismo	145
Art. 179 - Promozione turistica in Italia	146
Art.180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia	148
Art. 181 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio	150
Art. 182 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico	154
Art. 183 - Misure per il settore della cultura	159
Art. 184 - Fondo per la cultura	166
MISURE PER L'EDITORIA	168
Art. 189 - Bonus una tantum edicole	168
MISURE PER INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	169

Art. 200-bis. (Buono viaggio)	175
Art. 207 - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici	177
MISURE PER LO SPORT	178
Art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi	178
Art. 217 - Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale	180
Art. 218-bis. (Associazioni sportive dilettantistiche)	181
MISURE PER L'AMBIENTE	182
Art. 228-bis. (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 20 materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)	
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	188
Art. 231 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scola 2020/2021)	
Art. 231 – bis Misure per la ripresa dell'attività	191
Art.232 - Edilizia scolastica	192
Art. 233 - Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni)	195
Art. 235 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione	197
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	197
Art. 239 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	197
MISURE PER LA COESIONE TERRITORIALE	198
Art 243 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19	198
Art. 246 - Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da C	-
ACCELERAZIONE CONCORSI	202
Art 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM	203

Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministraz	
	205
Art.249 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)	206
Art. 250 - Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca	206
MISURE SUL LAVORO AGILE E PERSONALE PA	208
Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile	208
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	211
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19	211

Titolo I - SALUTE E SICUREZZA

Norma Commento

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei della relativa identificazione. contatti. fine dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di

Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, che contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali.

monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV- 2, individuandoli tra i laboratori do-tati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del per-sonale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordina-mento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.	I commi da 1- bis a 1-quater istituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID 19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.	Il comma 1-ter obbliga i laboratori di microbiologia così individuati a trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante apposita piattaforma
1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai	

commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento **delle persone contagiate** da SARSCoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento dei contagiati, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di **strutture alberghiere** ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di **assistenza domiciliare integrata** o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie

Le regioni e le province autonome incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, rafforzando i servizi di **assistenza domiciliare integrata** per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità. A tal fine, sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale.

croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4. il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020- 2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

Il comma prevede la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento della sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di:

- strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, in cui vengano coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore no profit;
- progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità.

Dal momento che si parla di piena integrazione sociosanitaria e di presa in carico delle categorie più fragili, la sede di concertazione avrebbe dovuto essere la Conferenza Unificata. Si prevede il coinvolgimento dei Comuni (delle Istituzioni territoriali) solo a valle mentre sarebbe stato opportuno coinvolgerli nella programmazione a monte trattandosi di interventi che prevedono una competenza anche dei comuni.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora. inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1º gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10. 6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo

Al fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle

stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità **assistenziale**, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021,

Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Come evidenziato anche nell'ambito del gruppo di lavoro sulle RSA, il comma prevede che il SSN assuma assistenti sociali (con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020) senza però prevedere un opportuno raccordo con i Comuni.

Fino al 31 dicembre 2021, gli enti e le aziende del Ssn possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale. Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente.

Anche qui come nel comma precedente non è previsto alcun raccordo a monte con i Comuni.

incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale mas-simo di ventiquattro ore.	
8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e	Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie
sociosanitarie territoriali, così come implementate nei	territoriali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di
piani regionali, le regioni e le province autonome	centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con
provvedono all'attivazione di centrali operative regionali,	tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante
che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e	strumenti informativi e di telemedicina.
con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante	g
strumenti informativi e di telemedicina.	
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da	
COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza	
ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata	
dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46	
dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e	
successive modificazioni e integrazioni per la disciplina	
dei rapporti con i medici di medicina generale è	
complessivamente incrementato nell'anno 2020	
dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione	
dell'indennità di personale infermieristico di cui	
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo	
collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore	
spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento	
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.	
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione	
vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno	
2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6,7 e 8 e a decorrere	
dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli	
importi indicati nella tabella di cui all'allegato B, annesso	
al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma	
11.	

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4 bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838,737,983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro. per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo « COV-20 », di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4, 4 bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 1-ter. (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

- 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1:
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma

La norma prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotti specifiche linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate e non, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi:

- a) garantire la sicurezza ed il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate nelle strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale sanitario e non impiegato presso le strutture medesime, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere specifici protocolli per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

- 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio:
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
- 3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

Siccome le linee guida sono espressamente indirizzate a strutture di carattere sociosanitario e socioassistenziale, sarebbe stato opportuno prevedere un passaggio in Conferenza Unificata. Apprezziamo quanto previsto nel comma 3 che equipara queste strutture ai presidi ospedalieri ai fini del reperimento con massima priorità dei DPI.

Art. 12 - Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

- 1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
- a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

L'articolo riprende quanto già previsto dall'art.62, comma 6, del Dlgs 82/2005 in tema di semplificazione e informatizzazione dei flussi legati alle comunicazioni di nascita e di decesso tra presidi sanitari, Comuni e ISTAT per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le comunicazioni riguardano i dati dell'avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione e della dichiarazione di nascita, che verranno resi disponibili all'ISTAT e ai Comuni dal Sistema Tessera Sanitaria attraverso l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ovvero tramite PEC ai circa, ad oggi, 1.800 Comuni non ancora subentrati nell'anagrafe nazionale, esonerando i soggetti sanitari dall'ulteriore invio ai comuni di attestazioni cartacee.

La decretazione attuativa che definirà dati e regole tecniche di trasmissione è affidata al Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

- d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
- 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
- a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
- b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
- c) all'ISTAT.
- 4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
- 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Originariamente, nell'art. 62 su richiamato, la fase attuativa era demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - Città.

Art. 13 - Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni

Al fine di far fronte alle necessità informative necessarie all'acquisizione di nuovi dati su determinate condizioni economiche, sociali, epidemiologiche ecc. scaturite a seguito dell'emergenza Covid-19 e al fine di permettere adequate azioni di policy necessaria con questa norma

sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

viene permesso all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare altre rilevazioni statistiche ufficiali in aggiunta a quelle già previste nel Programma Statistico Nazionale anche con l'utilizzo della più ampia gamma di fonti, fino a fine emergenza e per i 12 mesi successivi.

La titolarità del trattamento viene estesa anche ai soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale o che ne partecipano. Tali soggetti saranno individuati mediante emanazione di direttive.

I dati, nel rispetto della privacy dei soggetti, potranno essere comunicati per finalità scientifiche anche ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale (SISTAN). La diffusione dei dati risultanti dalle indagini statistiche potrà avvenire solamente nel rispetto dell'anonimato dei soggetti ed in forma aggregata.

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli	
specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni	
eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i	
diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti	
amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di	
integrazione, e i tempi di conservazione.	
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui	
agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche	
in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono	
pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili	
sul sito istituzionale dell'ISTAT.	
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui	
al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta	
l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono	
essere comunicati, per finalità scientifiche, nonché ai fini	
di ricerche di mercato, sociali e di opinioni, ai soggetti di	
cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14	
marzo 2013, n.33, nei limiti e secondo le modalità ivi	
previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano	
al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto	
dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196	
del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a	
fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito	
del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del	
medesimo decreto legislativo, nonché del decreto	
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in deroga alle	
previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5. La diffusione	
dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui	
al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e	
aggregata.	
6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo	
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili	
a legislazione vigente.	

Art. 14 - Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

Le norme sono finalizzate a consentire al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario Straordinario la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. È disposto uno stanziamento di **euro 1.500 milioni** sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

Si stabilisce che, in relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale, le risorse sopra menzionate, a seguito di apposito **monitoraggio** effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato; tale rimodulazione avviene su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario e può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile.

- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
- 4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza

Si prevede inoltre la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi, dato l'impegno profuso dalle regioni finalizzato al contrasto della diffusione del virus COVID-19 e la conseguente impossibilità ad operare per il superamento dei contesti emergenziali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello

entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 16 - Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servivi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In relazione alle straordinarie esigenze determinate dall'emergenza Covid-19, la norma prevede la possibilità di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per l'accoglienza in via temporanea dei richiedenti asilo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1-sexies del dl n. 416/1989, convertito dalla legge n. 39/1990 e successive modificazioni, ma fermo restando quanto disposto dalla medesima norma.

La disposizione prevede, inoltre, che ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel Siproimi siano assicurati solo i servizi ad essi riservati dalle disposizioni vigenti e che, al termine dell'emergenza sanitaria, l'accoglienza proseguirà nelle strutture del sistema dedicato ai richiedenti asilo, di cui agli articoli 9 e 11 del dlgs n. 142/2015, con un trasferimento progressivo dei beneficiari, da completare in ogni caso entro sei mesi dal termine dello stato di emergenza, ovvero 31 gennaio 2021. Si ricorda che, per le medesime finalità, l'articolo 86-bis del dl n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, prevede che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema Siproimi tutti gli ospiti presenti, compresi i richiedenti protezione internazionale, anche nel caso siano venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture.

Art. 17-bis. (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 1 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

La disposizione interviene sull'art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con

quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.

Art. 18 - Utilizzo delle donazioni

- 1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
- "a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese alle acquisizioni di farmaci. connesse delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020."
- b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le seguenti: "regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"
- c) al comma 5, dopo le parole *"per la quale è"* è aggiunta la seguente: *"anche"*.
- 2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

La norma modifica l'art. 99 del DL 18 che disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno dell'epidemia.

Con la **lettera a)** si consente l'utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, intestati al Dipartimento della protezione civile «dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19», al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario.

Con la **lettera b)** si estende anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante erogazioni liberali, di cui all'art. 99 del decreto legge n. 18 del 2020, per far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

Con la **lettera c)** si consente alle regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato.

Infine, il **comma 2** fa salve le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti, correlata all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 18-bis. (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,

E' incrementato di 3 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli

è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art.23 - Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

L'art. 23 adegua le risorse necessarie alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei prefetti (come chiarito in Relazione illustrativa), per il mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del	
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione	
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero	
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo	
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al	
Ministero dell'interno.	
7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro	
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere	
un'apposita polizza assicurativa in favore del personale	
appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il	
rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte	
dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della	
contrazione del virus Covid-19.	
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a	
euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021,	
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo	
di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre	
2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del	
Ministero dell'Interno.	
TITOLO II COCTECA	IO ALLE INADDECE E ALL'ECONONALA

TITOLO II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art.28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

La norma concede un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta (per il 60%) ai soggetti (aziende e persone fisiche) che esercitano attività d'impresa o professionale, a sostegno degli oneri sostenuti per locazione, leasing o concessione di locali utilizzati per l'esercizio dell'attività. Il beneficio è limitato ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni nel 2019

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

L'agevolazione è estesa ai casi di prestazioni di attività comprensive dell'utilizzo di locali, sulla base di contratti di servizio o affitto d'azienda, nel limite del 30% del valore del canone

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, **alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

Il comma 3-bis dispone cha anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta il credito d'imposta stabilito ai commi 1 e 2 rispettivamente nelle misura del 20 per cento (rispetto al 60 per cento) e del 10 per cento (rispetto al 30 per cento).

4. Il credito d'imposta di cui al comma l spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'agevolazione è esplicitamente estesa a soggetti del "terzo settore" per i locali locati a titolo oneroso ed utilizzati per le rispettive attività istituzionali.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, **3 bis** e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. **Il credito d'imposta spetta**

Il credito d'imposta si calcola con riferimento alle somme pagate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Per le strutture Turistico-ricettive stagionali, i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.

Il comma 5 pone inoltre, con il secondo periodo, una condizione di carattere economico, in base alla quale l'agevolazione si applica a condizione che il beneficiario abbia subito una riduzione di fatturato in ciascun mese di riferimento non inferiore al 50% del fatturato dell'omologo mese del 2019. La norma esenta dalla dimostrazione della diminuzione del fatturato anche i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di

anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. 5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in	comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Si consente al conduttore di cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi
luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. 6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è	abbia previamente acconsentito. L'utilizzo del credito d'imposta è limitato alla "dichiarazione dei redditi
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio I 997, n. 241, successivamente	relativa al periodo d'imposta e umuato aua aucharazione dei redatti relativa al periodo d'imposta" nel quale la spesa per affitto o canone è stata sostenuta ed è condizionato all'avvenuto pagamento delle somme dovute.
all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,	Come per altre agevolazioni dello stesso tenore, il credito in questione non concorre alla formazione del reddito d'impresa o professionale del beneficiario, anche ai fini dell'imponibile IRAP.
salvo quanto previsto al comma 5 bis del presente articolo.	
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.	Il comma 7 specifica che non trovano applicazione né il limite generale né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta.
8.Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.	Il comma 8 vieta la cumulabilità con l'analogo beneficio (più restrittivo) già disposto dal dl 18/2020 (art. 65)
9.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla	Il comma 9 prevede l'applicazione della misura nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020)

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo					
2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le					
misure di	aiuto di S	Stato a	sostegn	o dell'e	economia
nell'attuale	emergenza	del C	OVID-19	", e sı	accessive
modifiche.	<u> </u>				

 $1863\text{-}final\,\text{``e}$ Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in **1.499** milioni di euro **per l'anno 2020,** si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 28-bis. (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

La norma prevede che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID19), al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario.

Art.29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori **160** milioni di euro per l'anno 2020.

La norma rafforza il sostegno alle locazioni di cui alla legge n.431 del 1998, incrementandone il fondo per il 2020 con 160 mln. di euro aggiuntivi (+20 mln. rispetto al testo originario del decreto).

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 1-bis** vincola \in 20 mln del complessivo incremento, per \in 160 mln per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) – previsto dal co. 1 dello stesso art. 29 – al rimborso, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020 –, nel limite complessivo di \in 20 mln, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, che abbiano un ISEE fino a \in 15.000. Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tenendo conto, anche al fine del rispetto del limite di spesa fissato, dell'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il **comma 2** si prevede l'applicazione anche all'ulteriore stanziamento di euro 140 milioni previsti dal comma 1 della disciplina acceleratoria prevista dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge n. 18 del 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di

La norma istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato **Fondo per il trasferimento tecnologico**, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.

iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

- 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
- 3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono

Le iniziative sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte di ENEA quale soggetto attuatore e nei limiti delle risorse ivi stanziate, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e delle PMI ad alto potenziale innovativo.

Il **comma 3** autorizza il MISE, a valere sulle disponibilità del nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Inoltre si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'individuazione dei possibili interventi, dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito.

individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Per l'attuazione dei suddetti interventi, il MISE si avvale di ENEA Ministero dello sviluppo economico si avvale dell' ENEA -Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa qià attribuite in materia di sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa fine, si autorizza la spesa di **5 milioni di euro** per il 2020. stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, Si autorizza quindi ENEA, per tali finalità, alla costituzione della l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech. diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea sottoposta alla vigilanza del MISE. Lo statuto della Fondazione Enea Tech Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello è approvato, su proposta di ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione, viene Tech è approvato, su proposta dell' Enea, con decreto del autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2020. Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. 6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse Il **comma 6** specifica che il patrimonio della Fondazione è costituito dalle assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato predette risorse e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio concessi in comodato beni immobili facenti parte del disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati europea. e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione Il **comma 7** specifica che tutti gli atti connessi alle operazioni di della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il **comma 8** esclude espressamente l'applicabilità degli oneri di analitica motivazione previsti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) in relazione all'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 42-bis. (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

- 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
- a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'alinea, dopo le parole: « di cui all'articolo 3 » sono inserite le seguenti: « e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 »;
- 2) alla lettera a), le parole: « di cui al presente Titolo » sono sostituite dalle seguenti: « di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica »;
- 3) il numero i della lettera b) è sostituito dal seguente: « i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie »;
- b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « di cui ai numeri ii e iv della lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera b) ».

L'articolo 42-bis modifica in alcuni punti l'articolo 32 del d.lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima.

Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo

La norma svincola le risorse non impegnate dai Comuni a seguito delle assegnazioni relative ad interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (legge n. 266/1997), rendendole utilizzabili per misure di contrasto all'emergenza da virus COVID-19

economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali 1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo L'articolo 54, al comma 1, autorizza anche le Regioni e gli enti locali eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza ad adottare misure di sostegno, finanziate con risorse proprie, a delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti favore delle **imprese** ricadenti sul proprio territorio. territoriali, le Camere di commercio possono adottare Per la declinazione operativa delle eventuali misure che si intendono misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi adottare, si rinvia alla sezione 3.1 della Comunicazione della della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Commissione europea C(2020) 1863 final, fatti in ogni caso salvi la europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le soglia di 800mila euro e gli altri limiti di cui al comma 3 nella determinazione dell'ausilio che può essere garantito alla singola misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO VID-19 " e successive impresa. modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui Gli articoli successivi (da 55 a 60) dettagliano le condizioni sulle principali alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino forme di aiuto. a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni Al comma 2 si precisano le diverse forme mediante cui realizzare le dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre misure di aiuto di cui al comma 1. In particolare, preme evidenziare che forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e il sostegno posto in essere può assumere natura diretta (ad esempio partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale sovvenzione o agevolazione fiscale) ovvero indiretta (quali anticipi, di tali misure rimanga al di sotto del massimale di garanzie, prestiti o partecipazioni). 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 Il comma 3 specifica che l'ausilio per l'impresa del settore pesca/ euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e acquacoltura o agricolo è sottoposto rispettivamente alla soglia di dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva 120mila e 100mila euro, anche in questo caso al lordo di qualsiasi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. imposta o altro onere. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria Il comma 4 dispone ulteriori limiti nella determinazione degli aiuti di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del concessi alle imprese agricole, prevedendo che gli stessi non possono presso o della quantità dei prodotti immessi sul mercato. essere parametrati sulla base dei prezzi o delle quantità di prodotto

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

immessi sul mercato.

Secondo quanto disposto dal comma 5, in caso di aiuto disposto in

favore delle imprese operanti nella trasformazione e nella

devono essere subordinati alle condizioni dettate dal	commercializzazione di prodotti agricoli, sono da osservare anche le
punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma	condizioni prescritte dal punto 22, lettera e) della Comunicazione UE
1.	di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie	Secondo il comma 6 , gli aiuti alle imprese del settore pesca e acquacoltura non riquardano nessuna delle categorie di aiuti di cui
di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k),	all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n.
del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.	717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a	È importante osservare che, sulla base di quanto disposto dal comma
cui si applicano importi massimi diversi, conformemente	7, nel caso in cui l'aiuto si rivolge ad un'impresa attiva in diversi
al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con	settori, il rispetto delle soglie finanziarie di cui ai commi 2 e 3 deve
mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per	essere osservato attraverso strumenti a tal fine idonei , in primis la
ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale	separazione contabile.
pertinente e che in totale non sia superato l'importo	
massimo ammesso.	
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo	L'articolo 55, comma 1 stabilisce che gli aiuti finanziati dagli enti a
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza	sostegno delle imprese locali possono assumere anche la forma di
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti	garanzia sui prestiti contratti dalle medesime, ai sensi della sezione
territoriali, le Camere di commercio possono adottare	3.2 della citata Comunicazione UE C(2020) 1863 final.
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi	
della sezione	
3.2 della Comunicazione della Commissione europea	
C(2020) 1863 final- "Quadro temporaneo per le misure di	
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale	
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla	
medesima Comunicazione ed al presente articolo.	
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti	Al comma 2 si precisa che le forme di garanzia di cui al comma
sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a	precedente possono investire sia prestiti per gli investimenti sia
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche	prestiti per il capitale di esercizio. Tali garanzie possono essere
o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel	concesse per via diretta o tramite gli istituti di credito preposti,
rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della	comunque nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della
Comunicazione di cui al comma 1.	Comunicazione UE.
3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono	Il comma 3 stabilisce che, per fissare il livello minimo e quelli
fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente	superiori dei premi di garanzia, occorre basarsi in misura progressiva

all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella dì cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

sulla **durata del prestito garantito**, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. Con riferimento al **singolo beneficiario**, il **comma 4** precisa che l'importo del prestito deve osservare i **limiti richiamati al punto 25**, lettera d), paragrafi i) e ii), della **Comunicazione UE**.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma l.

Secondo quanto disposto dal **comma 5**, **la garanzia** assicurata **non può avere durata superiore a sei anni**, in ogni caso nel rispetto di limiti e condizioni fissati al punto 25, lettera f) della Comunicazione UE.

6. Gli aiuti dì cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all' articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

Gli aiuti in questione non possono cumularsi con aiuti concessi da qualsiasi ente che abbia ad oggetto agevolazioni in conto interessi sullo stesso prestito.

La sussistenza di diversi analoghi aiuti è ammessa su prestiti diversi, ferme restando le soglie massime per azienda stabilite dalla Comunicazione UE e richiamate sopra, all'art. 54

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella

Il comma 7 precisa che le garanzie in questione non possono applicarsi ai prestiti preesistenti, a meno che per gli stessi non vi sia obbligo giuridico di posticipare la scadenza a vantaggio delle PMI come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003.

Nello stesso comma viene inoltre previsto che gli intermediari finanziari devono, quanto possibile, favorire i vantaggi per i soggetti beneficiari, nelle diverse forme in cui il miglioramento della posizione

misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali
i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse
agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà
essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano
trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari
finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento,
maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in
materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse
inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare
la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere
addebitata alcuna commissione di garanzia.
0 1

finanziaria possa connotarsi, nonché indicato l'obbligo di dimostrazione da parte dell'intermediario dell'effettivo trasferimento sul beneficiario delle garanzie pubbliche prestate sulla posizione debitoria.

8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Al comma 8 si dispone che le garanzie siano concesse entro l'anno in corso

Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

l. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo

L'articolo 56, comma 1 stabilisce che gli aiuti finanziati dagli enti a sostegno delle imprese locali possono assumere anche la forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione UE più volte citata.

2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

Al **comma 2** si precisa che tale tipologia di aiuto può interessare i **prestiti** contratti **sia per nuovi investimenti sia per il capitale di esercizio**. Anche in questo caso, l'aiuto può essere concesso in forma diretta o per il tramite di un intermediario creditizio.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

Al comma 3 si prevede che tali forme di aiuto siano firmate entro l'anno in corso e non abbiano una durata superiore a 6 anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma L In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Il **comma 4** indica i **parametri** di riferimento e le **soglie** entro cui è consentita l'**agevolazione concessa sul tasso di interesse** cui l'impresa resterebbe sottoposta.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

Il comma 5 stabilisce invece che l'**importo del beneficio garantito** all'impresa non può superare i **limiti** del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma lo da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 del presente articolo.

Il comma 6 riprende le disposizioni sul cumulo di benefici in modo analogo al comma 6 dell'articolo precedente.

7.Glì aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella

Anche per questa tipologia di aiuti si precisa, al comma 7, che il sostegno non può configurarsi come un'agevolazione sui prestiti preesistenti, a meno che per gli stessi non vi sia obbligo giuridico di posticipare la scadenza a vantaggio delle PMI come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003. Anche in questo caso viene previsto che gli intermediari finanziari debbano, per quanto possibile, favorire i vantaggi per i soggetti

misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

beneficiati, nelle diverse forme in cui il miglioramento della condizione finanziaria possa connotarsi.

Art. 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

L'articolo 57, comma 1 e 2 stabiliscono che gli aiuti finanziati dagli enti per sostenere le imprese locali possono coinvolgere anche la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

- 2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
- 3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

Al comma 3 si precisa che le forme tramite cui realizzare le misure per questa tipologia di aiuto possono assumere solo natura diretta (sovvenzione, anticipo rimborsabile o agevolazione fiscale), ferme restando le condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma I. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario

Il **comma 4** indica i riferimenti normativi utili per definire i **costi ammissibili** e la **portata consentita** connessi alla forma di aiuto in questione.

rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della	
Comunicazione di cui al comma 1.	
5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.	Al comma 5 si prevede che questa tipologia di aiuti può essere
	concessa solo entro l'anno in corso .
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi	Il comma 6 riprende le disposizioni sul cumulo di benefici in modo
della sezione 3 .6 della Comunicazione di cui al comma 1,	analogo al comma 6 degli articoli precedenti.
quelli concessi ai sensi della sezione 3. 7 e quelli concessi	
ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non	
possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli	
stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo	
possono invece essere combinati con il sostegno	
proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili,	
a condizione che gli aiuti combinati non superino i	
massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della	
Comunicazione di cui al comma 1.	
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze	Il comma 7 obbliga il beneficiario a non costituire privilegi nella
non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie	concessione di licenze che possano discriminatori tra i soggetti del
a terzi nello Spazio economico europeo.	Mercato unico europeo.
Art. 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastruttur	e di prova e upscaling
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo	L'articolo 58, comma 1, autorizza anche le Regioni e gli enti locali ad
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza	adottare misure di sostegno, finanziate con risorse proprie, a favore
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti	delle imprese ricadenti sul proprio territorio e rivolte agli investimenti
territoriali, le Camere di commercio possono adottare	per infrastrutture di prova e upscaling, ai sensi della sezione 3.7
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi	della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.
della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione	
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le	L'aiuto in questione riguarda investimenti qualificanti per l'ampliamento
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia	del raggio d'azione dei beneficiari in termini di nuovi prodotti e servizi o
nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive	miglioramento delle capacità di competizione sui diversi mercati.
modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui	
alla medesima Comunicazione e al presente articolo.	
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli	Il comma 2 precisa che gli aiuti in questo ambito potranno essere
investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37	concessi nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione
della Comunicazione di cui al comma 1.	di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni	Al comma 3 si precisano le diverse forme mediante cui realizzare le
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel	misure di aiuto di cui al comma 1. In particolare, preme evidenziare che

rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37	il sostegno posto in essere può assumere natura diretta (sovvenzione,
della Comunicazione di cui al comma I, sotto forma di	
garanzia a copertura delle perdite.	forma di garanzia a copertura delle perdite).
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al	Il comma 4 indica i riferimenti normativi utili per definire i costi
punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al	ammissibili e la portata consentita connessi alla forma di aiuto in
comma 1.	questione.
5. Il progetto d' investimento deve essere completato nei	Per i termini entro cui occorre completare il progetto di investimento, il
termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione	comma 5 rinvia al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al
di cui al comma I.	comma 1.
6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle	Il comma 6 rinvia alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di
condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della	
Comunicazione di cui al comma 1.	attenersi.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi	Il comma 7 rinvia alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di
della sezione 3. 7 della Comunicazione di cui al comma 1,	cui al comma 1 per le ulteriori condizioni alle quali gli aiuti devono
quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi	
ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non	
possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli	
stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo	
non possono essere combinati con altri aiuti agli	
investimenti per gli stessi costi ammissibili.	
Art. 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di	prodotti connessi al COVID-19
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo	
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza	adottare misure di sostegno, finanziate con risorse proprie, a favore
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti	
territoriali, le Camere di commercio possono adottare	per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, ai sensi della
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi	
della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione	1863 final.
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le	
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia	

alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

nell'attuale emergenza del COVID- 1 9"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni dì cui

Il **comma 2** precisa che i **regimi di aiuti in questo ambito** potranno essere concessi nei **limiti** di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

- 3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
- Al comma 3 si precisano le diverse forme mediante cui realizzare le misure di aiuto di cui al comma 1, in particolare preme evidenziare che il sostegno posto in essere può assumere natura diretta (sovvenzione, anticipo rimborsabile o agevolazione fiscale) ovvero indiretta (sotto forma di garanzia a copertura delle perdite).
- 4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma l.
- Il **comma 4** indica i riferimenti normativi utili per definire i **costi ammissibili** e la **portata consentita,** connessi alla forma di aiuto in questione.
- 5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
- Per i **termini** entro cui occorre completare il progetto di investimento, il **comma 5** rinvia al punto 39, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
- 6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Il **comma 6** rimanda alla più volte citata Comunicazione UE circa l'inammissibilità di cumulo di aiuti sugli stessi costi ammissibili.

Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

L'articolo 60, comma 1 autorizza anche le Regioni e gli enti locali ad adottare misure di sostegno, finanziate con risorse proprie, a favore delle imprese ricadenti sul proprio territorio e rivolte ad aiuti, sotto forma di sovvenzioni, per il pagamento dei salari dei dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Gli aiuti in questione sono autorizzati ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i

Il **comma 2** precisa che **gli aiuti in questione** devono connotarsi quale **contributo ai costi salariali sostenuti dalle imprese**, anche con

lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i	riferimento ai lavoratori autonomi, per ridurre il rischio di
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.	licenziamenti durante la pandemia.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto	Il comma 3 dispone, in via generale, che gli aiuti in
forma di regimi destinati alle imprese di determinati	questione devono indirizzarsi alle imprese particolarmente colpite
settori o regioni o di determinate dimensioni,	dalla pandemia di COVID-19.
particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.	Political and Colored States
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene	Il comma 4 dispone che gli aiuti per sostenere i costi salariali delle
concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a	imprese a rischio licenziamenti non possono essere concessi per oltre
decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di	un anno.
inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per	Occorre inoltre precisare che, in ragione del contributo acquisito
i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a	dall'impresa e per l'intero periodo della sovvenzione in questione,
seguito della sospensione o della riduzione delle attività	il personale che ne beneficia deve svolgere in modo continuativo
aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a	l'attività lavorativa.
condizione che il personale che ne beneficia continui a	
svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante	
tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.	
L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei	
salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.	
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non	Il comma 5 dispone che, in ogni caso, la sovvenzione salariale non può
supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i	superare mese per mese l' 80% della retribuzione lorda del personale
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del	che ne beneficia.
personale beneficiario.	
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere	Il comma 6 precisa che il sostegno ai costi salariali delle imprese a
combinata con altre misure di sostegno all'occupazione	rischio licenziamenti può combinarsi con altre misure di sostegno
generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno	all'occupazione, in ogni caso fatto complessivamente salvo il limite
combinato non comporti una sovracompensazione dei	di cui al comma 5.
costi salariali relativi al personale interessato. Le	
sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere	
inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i	
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.	
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun	Il comma 7 dispone, infine, che le forme di sostegno salariale poste
caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di	in essere non possono, in nessun caso , configurarsi quali interventi di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli	integrazione salariale, essendo esclusivamente finalizzate a
artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,	contrastare il rischio di licenziamenti.
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,	
n. 27.	

A .	64	D 1		
Art.	61 -	Disp	osizioni	comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

L'articolo 61 detta ulteriori disposizioni comuni alle norme di estensione dell'applicabilità degli aiuti di Stato anche da parte degli enti territoriali, recate dai precedenti articoli dal 54 al 60.

Il **comma 1** vieta di concedere tali ulteriori aiuti ad imprese già dichiarate in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi di altre normative comunitarie.

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

Il **comma 2** indica quale termine finale per la generalità dei provvedimenti di sostegno il 31 dicembre 2020. Nel caso di agevolazioni fiscali il termine è quello di presentazione della relativa dichiarazione con riferimento al 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 **del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

Il **comma 3**, in conformità con altre norme di aiuto, anche ordinario, subordina l'applicabilità degli aiuti in questione alla formale decisione di conformità della Commissione europea.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

Il **comma 4** stabilisce la procedura di richiesta della autorizzazione di cui al comma 3

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

Il **comma 5** obbliga gli enti territoriali che concedono gli aiuti in questione ad adempiere alle prescrizioni relative al registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52, l. 234/2012), unitamente alle attività di monitoraggio e rendicontazione di cui alla Comunicazione UE.

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.

Il **comma 6** richiama la disposizione dell'art. 53, la quale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, introduce una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Il **comma 7** ribadisce l'obbligo di rispettare il limite massimo di aiuto per singolo beneficiario, nonché l'obbligo di considerare a tal fine qualsiasi altro aiuto pubblico.

Art. 62 - Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali

L'**articolo 62** ribadisce e precisa alcuni dei limiti di intervento in relazione agli aiuti.

In primo luogo, si ribadisce che l'estensione dei soggetti abilitati a concedere i benefici in questione si fonda sulle **risorse di bilancio degli enti territoriali concedenti**.

e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In secondo luogo, la norma vieta alle Camere di commercio di concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali.

Infine, gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie devono rispettare i criteri dell'art. 125, co.4, del dl 18/2020. La norma del dl "cura Italia" dispone che in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, per contrastare le difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le CCIA, nell'anno in corso, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le medesime finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Art. 63 - Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del!' economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIP A - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

L'**articolo 63** riprende le già richiamate prescrizioni relative al Registro nazionale sugli aiuti di Stato ed al relativo regolamento (art. 52, l. 234/2012).

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo

8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Art. 65 - Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Con l'**articolo 65**, viene stabilito che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 1 comma 65 legge n. 266/2005 per tutte le procedure di gara avviate alla data di entrata in vigore di tale disposizione e fino al 31 dicembre 2020. Tale disposizione è stata adottata per mitigare gli effetti del coronavirus sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici.

TITOLO III - MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Art. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

- 1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no»;
- b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le **disposizioni** di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

L'articolo 66 modifica l'art. 16 del DL Cura Italia, specificando che per tutti i lavoratori (compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari), ma anche per i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Art.67 - Incremento Fondo Terzo Settore

Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e

Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore,

delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di **100 milioni di euro** per l'anno 2020.

Art.72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

- 1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e **fino al 31 agosto**, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »";

L'articolo 72 modifica gli artt. 23 e 25 del DL n. 18/2020, relativi alla disciplina dei congedi genitoriali per i dipendenti privati e pubblici. In particolare, il comma 1, lett. a), amplia da quindici a trenta giorni il congedo (retribuito con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa) introdotto dall'art. 23 del DL n. 18/2020 per i lavoratori dipendenti privati, con figli di età non superiore a 12 anni. L'art. 72 rende fruibili i nuovi congedi sino al 31 agosto 2020.

La disciplina in questione è estesa ai dipendenti pubblici dall'art. 25, comma 1, del DL n. 18/2020, si fa presente che tale ultima disposizione ha conservato il riferimento temporale al periodo di sospensione dei servizi scolastici ed educativi.

Si precisa che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34.

a-bis) al comma 4, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro".
- al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."
- d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

Con la **lettera b)**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

La **lettera c)** prevede che il bonus baby sitting, innalzato da 600 euro a 1200 euro in alternativa, potrà essere utilizzato direttamente dal richiedente per le iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'art. 2, dlgs. n. 65/17, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus baby sitting è incompatibile con quella del bonus nido.

La copertura finanziaria per i benefici destinati a tali lavoratori è aumentata a 1.569 milioni di euro per il 2020.

Sulla base del **comma 2**, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico,

- 2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020".
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di babysitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro (non più 1.000). La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La copertura finanziaria per tale bonus è aumentata a 676,7 milioni di euro per il 2020.

Art.73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

- 1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

L'articolo 73 estende di ulteriori 12 giornate complessive, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti ex lege n. 104 del 1992, già disciplinati dall'art. 24 del DL n. 18/2020.

Art.74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

- 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
- b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

È estesa fino al 31 luglio 2020 la disposizione di cui all'art. 26 co. 2 del DL Cura Italia, secondo cui per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Art.76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

L'articolo 76 modifica l'articolo 40 del DL Cura Italia, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune

aprile 2020, n. 27, le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".

prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL) da due a quattro mesi (quindi fino al 17 luglio 2020).

Art. 77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

- 1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";
- b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
- 2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

L'articolo 77 modifica l'art. 43 del DL Cura Italia estendendo anche agli enti del Terzo settore i contributi INAIL, già previsti per le imprese, per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

- 1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto legge17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";
- b) al comma 2, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
- 2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di

L'articolo 78 modifica l'art. 44 del DL Cura Italia che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Il limite di spesa del Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è innalzato a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020 (non più 300 milioni). I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità sono stabiliti mediante uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni (non più 30 giorni) dall'entrata in vigore del DL Cura Italia.

Si precisa tuttavia che ai fini del riconoscimento dell'indennità i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.
- 3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265

Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

L'articolo 81 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici.

Art.82 - Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di **luglio** 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

L'articolo 82 introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 («Rem»), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020.

- 2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro

Il comma 2 definisce alcune condizioni di accesso al "reddito di emergenza". In particolare, il sostegno è destinato ai nuclei familiari che presentano questi requisiti:

- a) residenza in Italia:
- b) reddito familiare inferiore al Rem spettante
- c) patrimonio mobiliare sotto i 10.000 euro (fino ad un massino di 20.000 euro in base al nucleo familiare e alla presenza di disabili)
- d) ISEE sotto i 15.000 euro

10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
- 2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì

Il nuovo comma 2 bis prevede che, ai fini del riconoscimento del Rem, nel periodo di emergenza COVID-19 e limitatamente alla durata della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 del decreto legge n. 47/2014 non si applichino, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del D.L. 47/2014.

- ✓ Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 47/2014 prevede che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
- ✓ Il comma 1-bis inoltre chiarisce che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto.

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore

compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.	ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.
 4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem: a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa; c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 	Il comma 4 riprende le definizioni di nucleo familiare. di reddito e di patrimonio, già adottate per l'ISEE (dPCM n.159/2013)
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti	

componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

- 6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
- 7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
- 8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

Non hanno diritto al Rem:

- i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena. Dalla formulazione della disposizione, si tratta di condannati in via definitiva che si trovano in carcere in esecuzione della pena inflitta. L'esclusione dal Rem non opera per i detenuti in stato di custodia cautelare, e dunque in attesa di giudizio;
- coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda e secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Le richieste Rem possono essere presentate presso i Centri di assistenza fiscale o enti di patronato.

Il **comma 8**, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare chiarisce che l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il Rem è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente (**comma 9**).

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa pari a 954,6 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere su un apposito capitolo dello stato di previsione del MLPS, denominato «Fondo per il reddito di emergenza»

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a **971,3** milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

- 1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
- 2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto

L'**articolo 84** introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

- 3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- 4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
- 5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli

Per i lavoratori **titolari di rapporti di co.co.co.** iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Per i **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i **lavoratori stagionali del turismo** e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro, viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- 6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione. impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

Ai **lavoratori del settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.

- 8. E' riconosciuta una indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati **lavoratori dipendenti e autonomi che** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività** o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale. l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui

agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno	
2015, n. 81:	
b) titolari di pensione.	
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello	Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo)
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del	aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con	ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata	di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata
una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile	in vigore della norma.
e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per	in vigore actia norma.
le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo	
pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7	
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un	
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori	
intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la	
sola indennità di cui alla medesima lettera.	
11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i	
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o	
titolari di pensione alla data di entrata in vigore della	
presente disposizione.	
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono	Il comma 12 esclude le indennità in questione dal concorso alla
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del	formazione del reddito imponibile
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e	Lo stesso comma pone un limite complessivo di spesa pari a 3,84 miliardi
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di	di euro.
spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno	
2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del	
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero	
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto	
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche	
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non	
sono adottati altri provvedimenti concessori.	
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,	Il comma 13 stabilisce condizioni per l'eventuale coesistenza nell'ambito
4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già	dello stesso nucleo familiare della fruizione del reddito di cittadinanza e
percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del	delle indennità di cui al presente articolo.

l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a	
quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del	
presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità	
si procede ad integrare il beneficio del reddito di	
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità	
dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il	
beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o	
superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente	
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,	
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con	
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è	
incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.	
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore	
del presente decreto si decade dalla possibilità di	
richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e	
38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con	
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al	
mese di marzo 2020.	
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo	
pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8	
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente	
decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante	
corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui	
all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,	
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del	
presente decreto.	
product doctors.	

Art.89 - Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,

Si prevedono agevolazioni nella rendicontazione dei principali Fondi sociali nazionali (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienze, Fondo Dopo di Noi, Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza): la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza (ferma restando la verifica da parte del

n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione). Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. Nella rendicontazione delle spese sostenute nel 2020, le amministrazioni possono includere specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate Covid-19. all'emergenza anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Tra le spese ammissibili ai fini della rendicontazione, sono comprese le spese sostenute nel 2020 con riferimento a servizi connessi all'emergenza da virus COVID-19.

2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più

La norma garantisce la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le regioni e le province autonome sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali.

Sebbene apprezzabile che i servizi sociali e sociosanitari siano riconosciuti quali servizi pubblici essenziali da garantire con continuità, così come è formulato il nuovo comma i Comuni si trovano a doverli garantire a risorse invariate sulla base di determinazioni regionali per cui non si prevede espressamente il coinvolgimento dei Comuni.

Inoltre il termine per le regioni di 60 giorni ci sembra eccessivo in una situazione emergenziale che si è verificata e che potrebbe ripetersi.

esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.90 - Lavoro agile

- 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV- 2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
- 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il suddetto diritto è riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 in ragione dell'età, o della condizione di immunodepressione, o dell'esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente, che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Anche in tale caso, il diritto opera a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.	
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro	
del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e	
delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei	
lavoratori e la data di cessazione della prestazione di	
lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione	
resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro	
e delle politiche sociali.	
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del	
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i	
datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di	
tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31	
dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata	
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,	
può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni	
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi	
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza	
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di	
informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n.	
81 del 2017, sono assolti in via telematica anche	
ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito	
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul	
lavoro (INAIL).	
Art 93 Disposizioni in materia di prorega e rippove di contratti s	a tarmina a di praraga di cantratti di apprandistata

Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'art. 93 introduce la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** anche in assenza delle causali disciplinate dall'articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 e in deroga ai limiti di durata all'articolo 21 del medesimo decreto.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma prevede che i contratti di apprendistato diversi da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) siano prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)

- 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di

La norma si prefigge un duplice obiettivo:

- a) favorire rapporti di lavoro regolari attraverso:
- un percorso di emersione, e successiva regolarizzazione, di rapporti di lavoro irregolari, che si attiverà su istanza del datore di lavoro, rivolto tanto ai cittadini italiani quanto ai cittadini stranieri: è dunque, innanzitutto, un provvedimento di contrasto al lavoro nero.
- un percorso per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio, che si attiverà su istanza del datore di lavoro:
- un percorso per l'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dello straniero irregolarmente soggiornante, che si attiverà su istanza dello straniero stesso.
- b) evitare, in tali ambiti, fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid 19.

soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al	
comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido	
solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla	
presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini	
stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale	
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano	
allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto	
attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3,	
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata	
secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine	
della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il	
cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro	
subordinato ovvero la documentazione retributiva e	
previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività	
lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori	
di cui al comma 3, il permesso viene convertito in	
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.	
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano	I settori lavorativi cui fa esclusivo riferimento la norma sono:
ai seguenti settori di attività:	- l'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e	connesse;
acquacoltura e attività connesse;	- l'assistenza alla persona;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per	- lavoro domestico.
componenti della sua famiglia, ancorchè non conviventi,	
affetti da patologie o <i>handicap</i> che ne limitino	
l'autosufficienza;	
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.	
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata	
del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non	
inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro	
di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e	
datoriali comparativamente più rappresentative sul piano	
nazionale.	
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro	
cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale,	
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22,	
comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e	

successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.	
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 , con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;	La norma prevede una serie di requisiti e condizioni per la presentazione delle istanze, che devono essere presentate dal 1 giugno al 15 agosto 2020, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.	
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonchè le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.	
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E inoltre previsto il	

pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'oconomia e delle finanze, con il Ministro dell'oconomia e delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso ilttalia e dell'emigrazione clandestina verso ilttalia e dell'emigrazione clandestina verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonche per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione overo la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espelatemento di procedure di ingresso di cittadini		
contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonche per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, la contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione overo la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'enonomia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno persso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	· ·	
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonche per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adoltata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, la contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	-	
alimentari e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 503- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successive mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	·	
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successive mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 630- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui	
datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del	
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del	
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con	
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	sentenza non definitiva, compresa quella adottata a	
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi	
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:	
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso	
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	l'Italia e dell' emigrazione clandestina dall'Italia verso altri	
prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da	
nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della	
penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite,	
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	nonchè per il reato di cui all'articolo 600 del codice	
sensi dell'articolo 603- bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	penale;	
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai	
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	sensi dell'articolo 603- bis del codice penale;	
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico	
successive modificazioni. 9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	successive modificazioni.	
permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui	
permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del	
sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	· ·	
ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito		
ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito	di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione	
datore medesimo, comunque intervenute a seguito	ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore	
datore medesimo, comunque intervenute a seguito	straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al	
dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini		
	dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini	

stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

- 10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
- *a)* nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti. il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella **adottata** a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno	
temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le	
sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-	
legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,	
dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno	
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6	
agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del	
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,	
n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5	
gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-	
bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri	
che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di	
soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista	
al primo comma dello stesso articolo e aumentata da un	
terzo alla metà.	
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata	
l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e	
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di	
motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio	
del permesso di soggiorno, nonchè il parere del	
competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla	
capacita economica del datore di lavoro e alla congruità	
delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la	
stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione	
obbligatoria di assunzione e la compilazione della	
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro	
subordinato. La mancata presentazione delle parti senza	
giustificato motivo comporta l'archiviazione del	
procedimento.	
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno	
temporaneo di cui al comma 2 e presentata dal cittadino	
straniero al Questore, dal 1º giugno al 15 luglio 2020,	
unitamente alla documentazione in possesso, individuata	
dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare	
l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e	

riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza e altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, e consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3. nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso. tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di	
un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e nullo	
ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il	
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e revocato	
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25	
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il	
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro	
delle politiche agricole, alimentari e forestali, e	
determinata la destinazione del contributo forfettario, di	
cui all'ultimo periodo del comma 7.	
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di	
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e	
2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle	
condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di	
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le	
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni,	
anche mediante l'implementazione delle misure previste	
dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento	
lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022,	
adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la	
salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative,	
nonchè ulteriori interventi di contrasto del lavoro	
irregolare e del fenomeno del caporalato.	
Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25	
quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre	
2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri	
a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio	
nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.	
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni	
pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle	
rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali	
disponibili a legislazione vigente.	

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-	
quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre	
2018, n. 136, dopo le parole: « rappresentanti » sono	
inserite le seguenti: ≪ dell'Autorità politica delegata per	
la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per	
le pari opportunità, ».	
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque	
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero	
concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal	
presente articolo, e punito ai sensi dell'articolo 76 del	
testo unico di cui al decreto del Presidente della	
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e	
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di	
documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali	
documenti, si applica la pena della reclusione da uno a	
sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto	
e commesso da un pubblico ufficiale.	
23. Per consentire una più rapida definizione delle	
procedure di cui al presente articolo, il Ministero	
dell'interno e autorizzato ad utilizzare per un periodo non	
superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di	
somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a	
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di	
30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di	
servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in	
deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto	
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	
A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure	
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara,	
ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto	
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.	
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del	
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio	
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato	

	T
e incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di	
340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.	
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,	
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo	
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di	
Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in	
relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi	
ai sensi del presente articolo.	
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente	
articolo e autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per	
l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per	
prestazioni di lavoro straordinario per il personale	
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di	
euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di	
lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato;	
nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020,	
per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine;	
di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi	
di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno	
2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario,	
dispositivi di protezione individuale e servizi di	
sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della	
piattaforma informatica del Ministero dell'interno –	
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai	
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.	
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a	
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro	
per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere	
dall'anno 2022, si provvede:	
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante	
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il	
medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero	
dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la	
gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per	
stranieri irregolari.	

Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio:

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Art.104 - Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

Il **comma 2** prevede un incremento di **20 milioni di euro** per l'anno 2020 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'**indennizzo** di cui periodo precedente.

È istituito presso il MEF, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di un indennizzo agli enti gestori delle strutture nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2020, a seguito dei maggiori oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio da adottare entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Il comma 3-bis introduce in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali.

sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **155** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

- 1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
- a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei **minori di età compresa tra zero e sedici anni**, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad **incrementare** le opportunità culturali e educative dei minori.
- 2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

È previsto per il 2020 un incremento del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a **150 milioni di euro, da erogare ai Comuni** per finanziare iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati:

- 90 % pari a **135 milioni per il potenziamento dei centri estivi** diurni, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra 0 e 16 anni per i mesi da giugno a settembre:
- \cdot 10% pari a 15 milioni alla realizzazione di progetti di contrasto alla povertà educativa.

Viene ampliata la platea dei beneficiari: minori da 0 a 16 anni

Le modalità di ripartizione del fondo sono stabilite dal Ministro con delega per le politiche familiari previa intesa in Conferenza Unificata. Il decreto è stato approvato nella CU del 18 giugno scorso ed è stato emanato il decreto 25 giugno 2020 comprensivo degli allegati rispettivamente con le risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale politiche sociali e con l'elenco dei Comuni che hanno manifestato alle Regioni la disponibilità ad attivare i centri estivi.

Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti; sono stati effettuati gli accrediti del finanziamento ai Comuni che hanno il conto di TU in tesoreria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.105-bis. (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

- 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, per-corsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La disposizione integra, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Le risorse sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Le risorse stanziate, pari a 3 milioni di euro, sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art.105-ter. (Contributo per l'educazione musicale)

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio

La norma riconosce per il 2020 un contributo per le spese sostenute per la frequenza di cori, bande e scuole di musica, nel limite di spesa di \in 10 mln. In particolare, il contributo è riconosciuto – per un importo non superiore a \in 200 – ai nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, non superiore a \in 30.000, per le spese sostenute per:

2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

- 2. Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
- 4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
- 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

- frequenza di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020;
- frequenza di cori, bande e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione".

Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia stata sostenuta con versamento bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili. Modalità e termini per la richiesta e l'erogazione del contributo devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui emanazione non è previsto un termine.

Art. 105-quater. (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si

La norma incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

A tal fine si prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza che garantisce assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in

trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

- 2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

TITOLO V - ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art.106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo

L'**articolo 106** recepisce parzialmente la richiesta dell'ANCI e dell'UPI di assicurare un ampio ristoro delle perdite di entrata che si vanno profilando per effetto dell'emergenza, valutate in via provvisoria e prudenziale in 5 miliardi di euro per i Comuni e in oltre 800 mln. per le Province e le Città metropolitane.

La norma istituisce per il 2020 un Fondo di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi ai Comuni e 500 milioni per province e città metropolitane. Il successivo intervento dell'ANCI (fine maggio) presso il Presidente Conte ha determinato un impegno del Governo al reperimento di ulteriori fondi, sulla base delle attività di monitoraggio degli andamenti, attività che proseguirà nel tempo

Entro il 10 luglio 2020 con DM Interno di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato-Città, sono individuati criteri e modalità di riparto del Fondo sulla base di alcuni punti di riferimento predeterminati dalla norma: la perdita di gettito degli enti, i "fabbisogni di spesa" per le "funzioni fondamentali", "al netto delle minori spese" e dei ristori di minori entrate e maggiori spese stabiliti dalla legge a fronte di specifici aspetti dell'emergenza. (Intesa in CSC il 15 luglio 2020)

precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Tra le entrate oggetto di monitoraggio a cura del tavolo tecnico di cui al **comma 2** sono comprese quelle connesse ai servizi pubblici locali.

Nelle more del DM di riparto del Fondo, la legge ha disposto l'erogazione di un acconto, pari al 30% (900 mln. per i Comuni; 150 mln. Per Province e Città metropolitane), avvenuta il 29 maggio scorso, in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi.

L'acconto è stato parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019, escludendo le entrate che, pur classificate nel Tit.I hanno carattere di trasferimenti (come il Fondo di solidarietà comunale) e quindi non soggetti a riduzioni da emergenza.

La norma prevede inoltre un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite. Attualmente, la regolazione finale è prevista tra gli enti locali o tra i diversi comparti degli enti locali, senza partecipazione dello Stato.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile Il tavolo tecnico di monitoraggio è presieduto dal Ragioniere generale dello Stato e composto da due rappresentanti del MEF, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il riferimento alle "funzioni fondamentali", le modalità di regolazione finale dei ristori esclusivamente all'interno degli enti locali e l'accentuazione delle "minori spese" costituiscono altrettanti motivi di preoccupazione circa la scarsa comprensione della drammaticità dei rischi percepiti dagli amministratori locali a fronte di una crisi senza precedenti, che comporterà ulteriori impegni organizzativi ed economici per accompagnare la ripresa.

Gli impegni presi dal Governo per un'ulteriore assegnazione di risorse appaiono rassicuranti, ma affidati a successivi provvedimenti. L'ANCI ha chiarito fin nelle prime riunioni del tavolo tecnico l'assoluta esigenza di assumere le entrate e la loro dinamica a fronte della crisi quale

perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

elemento centrale del monitoraggio, escludendo qualsiasi ipotesi di perimetrazione restrittiva delle funzioni rilevanti ai fini della valutazione dei ristori. La sostanziale condivisione di questa impostazione attenua ma non annulla l'esigenza che la norma sia modificata per evitare che vincoli normativi mal congegnati costituiscano una ingiustificata costrizione del confronto e degli approfondimenti tecnici necessari per fornire un adeguato supporto alla crisi finanziaria prodotta dall'emergenza.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

Il Ragioniere generale dello Stato può attivare monitoraggi presso gli enti locali, qualora lo ritenga necessario anche alla luce delle indicazioni del Tavolo tecnico di cui al comma precedente, per verificare l'andamento degli equilibri di bilancio, la quantificazione della perdita di gettito e l'andamento delle spese.

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali. all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola: « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo

Il comma 3-bis, inserito in fase di conversione del dl 34, prevede che stante la persistenza delle condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono prorogati dal 31 luglio al 30 settembre 2020, anche per gli enti che hanno già approvato il preventivo.

Il secondo periodo prevede la proroga dal 14 ottobre al 31 ottobre, solo per l'anno 2020, del termine ultimo per la trasmissione al Mef delle delibere e dei regolamenti comunali diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all'irpef, e il differimento al 16 novembre del termine per la pubblicazione dei suddetti atti nel sito del Mef. Per approfondimenti sui termini di efficacia delle delibere previa pubblicazione sul sito del Mef si rimanda alla lettura della nota Ifel del dl crescita 2019 disponibile all'indirizzo

https://www.fondazioneifel.it/ifelinformanews/item/download/3175_8e6b7d2ceb7e97e9e98f09120f0177bb. 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ».

Il terzo periodo del comma in esame si occupa anche dei bilanci preventivi 2021, fissandone il termine del 31 gennaio 2021.

Art. 106-bis. (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento de-gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il comma 1 istituisce un Fondo – per l'anno 2020 – per i comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020, con specifiche finalità.

La dotazione del Fondo, che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – è pari a **20 milioni di euro.**

Le risorse del predetto Fondo sono destinate:

- per una quota del 50% alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà di tali enti da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri;
- per una quota del 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamenti di tipo mafioso o similare.

Il fondo è ripartito sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto ministeriale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione(20 mln), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015, così come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 107 - Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di

La disposizione **non comporta variazioni delle risorse assegnate ai Comuni**, ma è finalizzata a reintegrare la dotazione del capitolo relativo al fondo di solidarietà comunale dell'importo di 400 milioni di euro relativi al sostegno all'emergenza alimentare (Ord. Protezione civile del 29 marzo 2020).

euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Per motivi di urgenza tale ammontare era stato infatti provvisoriamente stornato dal capitolo FSC, che ora viene reintegrato.

Art.108 - Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."

La norma permette di provvedere con maggiore tempestività alle erogazioni già ordinariamente previste per le Città metropolitane e le Province previste che finora venivano parzialmente corrisposte dopo la fine dell'esercizio finanziario, dovendo attendere l'acquisizione delle consistenti quote provenienti da enti "incapienti", cioè dagli enti che per effetto dei tagli dello scorso decennio sono debitori netti de Fondo sperimentale di riequilibrio (cfr. comma 2).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art.109 - Servizi delle pubbliche amministrazioni

- 1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando

Viene sostituito integralmente l'articolo 48 del d.l. Cura Italia prevedendo che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (art. 2 del Dlgs n. 65/17 e art. 2 del dlgs 66/17) e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni sostitutive in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto della sicurezza.

L'individuazione delle prestazioni e le modalità possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità.

specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che 1e stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati utilizzando l'importo per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio: una quota per le prestazioni rese in altra forma, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento; una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari; una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo conto anche di altre entrate che affluiscono agli enti gestori.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei

È fatta salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse.

dei servizi egli educatori per gli alunni disabili (accordi art. 4-ter dl cura Italia) o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione.

Si corregge la disposizione di cui all'art. 92 comma 4 bis del Cura Italia eliminando dall'applicazione il **trasporto scolastico**; pertanto i Comuni non sono tenuti a pagare ai gestori del trasporto scolastico, il servizio non effettuato a causa della chiusura delle scuole.

Art.110 - Rinvio termini bilancio consolidato

1.Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

1-bis Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

- « 3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:
- a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

In coerenza con la proroga dei termini di deliberazione dei rendiconti a giugno (che riguarda sia gli enti territoriali che le società partecipate), la norma proroga il termine del bilancio consolidato 2019 dal 30 settembre al 30 novembre 2020.

Il comma 1 bis riguarda termini applicabili ad enti ed amministrazioni delle Regioni.

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020 ».

Art.111 - Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno....

L'articolo 111 assegna 1,5 miliardi di euro a sostegno delle minori entrate delle Regioni, secondo uno schema simile a quello relativo agli enti locali (art. 106

omissis.

Art.112 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Viene istituito presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da assegnare ai comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, tra le più colpite dalla pandemia. I fondi sono stati ripartiti nei termini previsti dalla norma (entro 10 giorni dall' entrata in vigore del decreto) sulla base della popolazione residente (DM Interno 27 maggio 2020).

I Comuni beneficiari dovranno destinare il contributo ad "interventi di sostegno di carattere economico e sociale" connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-1.

Si tratta di un vincolo di destinazione molto ampio, che non riguarda solo il sostegno al sistema economico ma anche interventi relativi alle famiglie, ivi compresi quelli che permettono di rendere più funzionali e fruibili i servizi comunali a seguito, ad esempio, delle prescrizioni riguardanti le riaperture.

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda sociosanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con

Con il comma 1 bis è stato individuato tra i comuni beneficiari anche il comune di San Colombano al Lambro, a cui vengono assegnati 500 mila euro, considerando la sua appartenenza all'area lodigiana, pur essendo

decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020. amministrativamente compreso nel territorio della Città metropolitana di Milano.

Art.112-bis. (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID 19)

- 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
- 4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il

Il comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, non compresi tra quelli previsti dal precedente articolo 112.

La dotazione del Fondo è pari **a 40 mln di euro** per l'anno 2020.

Il fondo è ripartito con decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ai fini della ripartizione del predetto Fondo si tiene conto – sulla base della popolazione residente – dei comuni individuati come zona rossa o comunque ricompresi in una zona rossa in cui è stato imposto il divieto di accesso e allontanamento per un periodo non inferiore a 15 giorni. Per i restanti comuni si tiene conto dell'incidenza del numero dei contagi e dei decessi comunicati al Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020, in rapporto alla popolazione residente.

Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e con riferimento a tutti gli enti locali, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi, relative all'utilizzo di risorse trasferite agli enti stessi per fronteggiare l'emergenza.

medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Per l'anno 2020, le disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 TUEL, non si applicano relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Si ritiene, inoltre, che il tenore letterale della norma comprenda tutti i trasferimenti attivati per fronteggiare l'emergenza e non solo quelli specificamente destinati ai Comuni più colpiti o a interventi specifici (quali la sanificazione dei locali o il potenziamento dei buoni pasto).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione (40 mln), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015, così come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

Art.113 - Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

L'articolo 113 recepisce la sollecitazione dell'ANCI e dell'UPI finalizzata a facilitare le procedure di adesione alle rinegoziazioni e alle sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui.

Il comma 1 permette agli enti locali, per il 2020, di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio, cioè prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28

Il **comma 2** interviene nella facilitazione dell'attuazione dell'accordo siglato tra ABI, ANCI e UPI, permettendo che le sospensioni della quota capitale 2020 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando le garanzie già originariamente prestate di un anno, in coincidenza con l'allungamento della durata del mutuo stabilita dall'accordo.

dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità di-verse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria ».

Il comma 2-bis prevede che nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art.114 - Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 **settembre**;

L'art. 114 prevede l'ulteriore proroga dei termini indicati dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

A causa dell'emergenza epidemiologica, da parte dei 1.940 Comuni interessati si sono riscontrate forti difficoltà nel rispettare le scadenze previste, la prima delle quali fissata al 15 maggio per dare avvio ai lavori. In caso di mancato rispetto di tale scadenza era prevista la revoca del contributo dello Stato pari a 11.579.90 euro per ogni Comune per complessivi 22,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Oueste le nuove scadenze:

- b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 ottobre**;
- c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 dicembre**.
- a) inizio esecuzione lavori dal 15 maggio al 15 settembre;
- b) revoca contributo in caso di mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori dal 15 giugno al **15 ottobre**;
- c) inizio esecuzione dei lavori per i Comuni che anticipando la scadenza del 15 luglio potrebbero essere beneficiari degli ulteriori contributi eventualmente revocati ad altri Comuni e quindi riassegnati dal 15 ottobre al **15 dicembre**.

Art. 114-bis. (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

- 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.
- 2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 114-bis, come richiesto dall'ANCI, prevede alcune deroghe alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (il cd predissesto), al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del TUEL, la delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale può essere impugnata entro 30 giorni. Il **comma 1** dispone che il termine di impugnazione del Piano in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021. Con il **comma 2** viene abolito per l'anno 2020 il controllo sull'andamento del piano di riequilibrio relativo al primo semestre, controllo che viene ripreso con il secondo semestre sull'intero anno, tenendo conto degli effetti dell'emergenza.

Oltre all'aspetto semplificativo che riguarda gli adempimenti del 1° semestre, va segnalato il riferimento agli "effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", quale elemento di corredo della valutazione, che – per quanto generico – consentirà di considerare eventuali scostamenti dagli obiettivi del piano alla luce delle straordinarie condizioni dovute all'emergenza.

Art. 114-ter. (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:
- « 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del

L'articolo 114-ter stabilisce che si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori: le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani, nonché nei comuni che hanno

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente

ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti ».

presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegnate.

Il CIPE provvede ad aggiornare conseguentemente i tempi per le modalità istruttorie delle domande di cui alle delibere adottate in materia. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

Art.115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al disposte variazioni Parlamento, possono essere

L'articolo 115 prevede l'istituzione di un fondo di 12 miliardi di euro destinato ad assicurare la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti commerciali maturati negli anni precedenti dagli enti locali, dalle regioni e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di risorse che vengono fornite alle amministrazioni debitrici sotto forma di anticipazioni di liquidità, sul modello a suo tempo adottato con il dl n.35 del 2013.

Il comma 1 istituisce il fondo nello stato di previsione del Mef e ne prevede l'articolazione in due Sezioni. La prima Sezione, con una dotazione di 8 miliardi di euro, è destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, la seconda, con una dotazione di 4 miliardi, è destinata ad assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del SSNN. Nell'ambito delle risorse della prima Sezione la quota destinata

agli enti locali è pari a 6,5 miliardi mentre la quota destinata alle regioni e alle province autonome è di 1,5 miliardi.

compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Con decreto Mef da comunicare al Parlamento, si potranno disporre variazioni compensative tra i finanziamenti delle due Sezioni sulla base delle richieste di utilizzo delle risorse.

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Il comma 2 dispone il trasferimento delle disponibilità delle due Sezioni del Fondo di cui al comma 1 su due distinti conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato: i conti sono intestati al Mef e la gestione è affidata alla Cassa depositi e prestiti.

La gestione del Fondo avviene sulla base di una convenzione tra il MEF e la Cassa è stata stipulata il 28 maggio scorso e consente l'immediata operatività del Fondo.

La convenzione definisce:

- i criteri e le modalità per l'accesso degli enti beneficiari alle risorse assegnate alle due Sezioni del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della Cassa;
- i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa. La convenzione è pubblicata sul sito web istituzionale del <u>MEF</u> e della Cassa (cfr. Comunicato MEF n. 116 del 1° giugno 2020).

- 3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
- 4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 3 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata una spesa di 300.000 euro per l'anno 2020.

Il comma 4 prevede il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (o piattaforma dei crediti commerciali - PCC) e, allo scopo, autorizza per l'anno 2020 una spesa complessiva di 300.000 euro.

Art.116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

L'articolo 116 stabilisce le regole di funzionamento della prima Sezione del Fondo le cui risorse, 8 miliardi di euro, sono destinate al pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Sono definite, in particolare, le modalità di richiesta, di concessione e di restituzione delle anticipazioni. In particolare, il comma 1:

- individua i debiti che gli enti beneficiari possono pagare utilizzando le anticipazioni di liquidità. Si tratta dei debiti commerciali "certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019";
- fissa il periodo nel quale gli enti possono chiedere l'anticipazione (dal **15 giugno 2020 al 7 luglio 2020**), con **deliberazione della Giunta** secondo le modalità previste dalla convenzione MEF CDP;
- prevede che per i **debiti fuori bilancio** l'anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale.

Le prime informazioni sul numero di richieste presentate dagli enti territoriali sembrano rivelare una domanda di liquidità inferiore alle attese. Appare quindi auspicabile la ripresa dell'intervento attraverso un'ulteriore finestra di presentazione richieste, nonché una riflessione sulle condizioni necessarie per il più ampio ricorso a questo tipo di finanziamenti in chiave di abbattimento del debito commerciale pregresso, a partire dall'allungamento dei tempi per l'effettuazione dei pagamenti, attualmente fissato in soli 30 giorni dal successivo comma 8.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,

Il comma 2 esclude che **le anticipazioni di liquidità** comportino la disponibilità di risorse aggiuntive e chiarisce che sono finalizzate unicamente a rafforzare la cassa degli enti che non riescono a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti. Esse non possono essere utilizzate per sostenere nuove spese, ma consentono agli enti beneficiari che le richiedono di superare "temporanee carenze di liquidità" e di pagare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio. Di conseguenza **non costituiscono indebitamento** ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Dopo il perfezionamento del contratto di anticipazione gli enti devono adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si prevede infine che il fondo anticipazione di liquidità possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo, in deroga alla disciplina dell'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all'articolo 1, comma 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La domanda di anticipazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma dei crediti commerciali-PCC (si veda in proposito la <u>Guida Anticipazione di liquidità D.L. 34/2020</u> relativa alla nuova funzionalità della PCC) e da un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

- 4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.
- 5. L'anticipazione è restituita. piano di con ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il comma 4 fissa al 24 luglio 2020 il termine entro cui saranno concesse le anticipazioni e definisce l'entità delle somme anticipate. Queste ultime, nel limite complessivo di 8 miliardi di euro pari alla dotazione della prima Sezione del Fondo di cui all'articolo 115, saranno proporzionali alle richieste inoltrate.

Sono ammesse variazioni compensative tra le due quote della prima Sezione (una di 1,5mld, assegnata alle regioni e province autonome e l'altra, di 6.5mld, destinata agli enti locali) da attuarsi mediante assegnazione agli enti locali di somme inizialmente destinate alle regioni o, alternativamente, mediante assegnazioni alle regioni di somme originariamente destinate agli enti locali. Tali assegnazioni compensative sono ammesse nel caso in cui le anticipazioni richieste a valere su una quota risultino inferiori alla dotazione finanziaria della quota stessa e, al contempo, vi sia un'eccedenza delle anticipazioni richieste rispetto all'altra quota.

Il comma 5 prevede che le anticipazioni di liquidità sono restituite con un piano di ammortamento di durata massima trentennale, decorrente dal 2022 e con rate costanti da corrispondere entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il tasso di interesse è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni e l'interesse di ammortamento deve essere corrisposto anche per il periodo che va dalla data di erogazione fino alla data di decorrenza dell'ammortamento. Attraverso il Comunicato Stampa n. 113 del 27 maggio 2020 il MEF ha informato che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità è del 1,226%.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Il comma 6 individua i meccanismi di recupero delle eventuali somme dovute e non corrisposte dagli enti beneficiari obbligati ai sensi del contratto di anticipazione.

Tali somme, valutate sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere recuperate, per gli enti locali, dall'Agenzia delle entrate. Quest'ultima, nel caso dei comuni, provvederà a trattenere il dovuto all'atto del pagamento agli stessi dell'IMU, riscossa con F24 mentre nel caso delle città metropolitane e delle province effettuerà la trattenuta all'atto del riversamento dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, RC Auto, riscossa tramite F24.

Nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti, invece, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

debiti devono **restituire l'eventuale quota di anticipazione non utilizzata**, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. Tale mancata estinzione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 7 prevede che gli enti che hanno completato il pagamento dei

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della

Il comma 8 prevede l'obbligo per gli enti di estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l'anticipazione entro 30 giorni dall'erogazione. La verifica dell'avvenuto pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che, allo scopo, si avvale della PCC e che, in caso

misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

Il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 9 concede agli enti beneficiari la possibilità di utilizzare le anticipazioni in questione anche per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni di liquidità previste dalla legge di bilancio 2020 per la stessa tipologia di debiti e che risultino già erogate alla data del 15 giugno 2020.

Tale previsione consente dunque agli enti che abbiano chiesto e ottenuto le anticipazioni di liquidita ex articolo 1, comma 556, della legge n. 160 del 2020 da restituire nell'esercizio, di optare, ai fini del pagamento dello stesso debito, per l'attivazione delle anticipazioni di cui al comma 1 a restituzione trentennale.

Art.118 - Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

L'articolo 118 prevede che le rate di ammortamento a rimborso delle anticipazioni di liquidità sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi. Le somme relative alla quota capitale versate a titolo di rimborso sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Al medesimo fondo sono riassegnate anche le eventuali somme residue del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'art. 115 co. 1, per l'eventuale quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 118-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali. nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e por-tare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

L'articolo 118-bis contiene disposizioni in materia di procedure di assunzione di personale da parte degli enti territoriali in condizioni finanziarie negative. La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e di contenimento delle spese, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni in condizioni finanziarie negative (strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario), prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine quelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria dell'ente medesimo.

Viene altresì specificato che la definitiva assunzione di personale avverrà nel rispetto dei piani triennali di fabbisogno del personale e sarà soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno (come disposto dall'art. 243, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, Testo unico degli enti locali).

Art. 118-ter. (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

L'articolo 118-ter consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

La norma pone qualche interrogativo sotto il profilo attuativo, in quanto la domiciliazione bancaria dei pagamenti non è una soluzione agevole per addebiti variabili nel tempo e, inoltre (ferma comunque la facoltatività del dispositivo), il riconoscimento di una agevolazione permanente di entità potenzialmente rilevante comporta ovvi problemi di risorse non

sufficientemente compensati da una prevista (ma non assicurata) maggior stabilità del pagamento.

Art. 118-quater. (Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

- 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 »; b) il sesto periodo è soppresso.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

L'art. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha pertanto autorizzato la spesa, in favore del comune di Matera, pari a 500.000 euro per il 2016 e a 1.500.000 euro per gli anni 2017-2019. Tale autorizzazione di spesa, pari a 1.500.000 euro, è stanziata anche per l'anno 2020

Art. 118-quinquies. (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

- 1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID 19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020 ».
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La norma stabilisce che l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19

TITOLO VI – MISURE FISCALI

Art.119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del

Si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese

contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE. l'allaccio a sistemi di teleriscalda-mento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito: c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, collettori solari esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusiva-mente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti

Il comma 2 stabilisce che l'aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficienza energetica contenuti nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1.

congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.	
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi auto-nomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e	Il comma 3 fa riferimento ai requisiti tecnici minimi previsti dalla legge 90/2013 da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2, con conseguimento di due classi energetiche di miglioramento oppure la classe più alta certificata da APE. Sono ammessi anche demolizione e ricostruzione.
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.	
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies	Il comma 4 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,	specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies

n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al . decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) spetta nella misura del **90 per cento**. Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Se abbinati a uno degli interventi di cui sopra sono ammessi anche i sistemi di monitoraggio strutturale anti sismici

Il **comma 5** estende la detrazione nella misura del 110% anche per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute **dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, fino ad un ammontare non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica

dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 **del presente articolo**. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

o di miglioramento sismico (commi 1 e 4). In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il **comma 6** stabilisce che tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-

Il **comma 7** stabilisce che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

- 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
- Il **comma 8** riconosce anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione nella misura del 110 cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
- 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6

Il **comma 9** prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le **lettere d-bis ed e)** prevedono l'estensione dell'ecobonus 110% anche alle ONLUS e associazioni di volontariato e alle società sportive

della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

dilettantistiche (ASD) limitatamente ai lavori di ristrutturazione realizzati sui soli immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconosci-mento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Il **comma 10** stabilisce che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 **del citato** decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, **anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11,** secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare

Il **comma 12** specifica che i dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della** legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;
- per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere al e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizza-zione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio. industria, artigianato e agri-coltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma **restando** l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 14 dispone che ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n 689.

Il controllo sull'osservanza della presente disposizione è affidato al Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il **comma 15-bis** esclude dall'ambito di applicazione della norma le abitazioni "di lusso" in quanto classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Il comma 16 reca norme di coordinamento e di semplificazione attuativa dell'intervento agevolativo.

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla

classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione. assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione ». 16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte I commi **16-bis** e **16-ter** riguardano la disciplina dell'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile fino a 200 kW, per la parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini concernente le agevolazioni riservate alle "comunità energetiche che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo rinnovahili" 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite

massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16 quater. Agli oneri derivanti del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294.3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755.6 milioni di euro per l'anno 2024 in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 119-bis. (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

- 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2020 »;
- b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.

L'articolo 119-bis differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (il contributo "500 mln." di cui all'art. 30 del dl 34/2019).

Viene altresì eliminata la condizione che limitava l'applicazione del differimento (già disposto con il dl 162/2019) alla mancata consegna dei lavori da parte dei Comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, "per fatti non imputabili all'amministrazione".

Art.120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è riconosciuto anche agli Enti del Terzo del settore un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o

compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonchè in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.	l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli già indicati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con	
altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel	
limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021	
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si	
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della	
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34	
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.	
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo	
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e	
delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese	
ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al	
comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma	
6.	
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle	
entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di	
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il	
monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di	
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31	
dicembre 2009, n. 196.	
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel	
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla	
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo	
2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le	
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia	

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus CoVid-19. ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni. agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Spetta anche agli Enti del terzo settore e alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

- 2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione:
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- 3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
- 5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
- 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante

utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione **della disposizione** di cui al comma 5.

Art.126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La disposizione proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (ricavi non superiori a 50 mln di euro e riduzione del fatturato del 33% rispetto al precedente anno d'imposta e ricavi superiori a 50 mln di euro e riduzione del fatturato del 50 % rispetto al precedente anno d'imposta).

La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Il **comma 1 bis** è volto ad incrementare di 4 milioni di euro annui il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, a decorrere dal 2020.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli

Il **comma 2** prevede che i soggetti i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020 - 31 maggio 2020 non sono assoggettati alla ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta, versino le ritenute

25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

Il **comma 3** proroga al 16 settembre anche il termine di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei comuni della zona rossa Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò).

Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2010 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

- 1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 61:
- 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del

Il **comma 1**, lettera a), al punto 1) proroga al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione dei versamenti oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni ed interessi. Si tratta di ritenute sul reddito, IVA, contributi previdenziali e assistenziali premi per l'assicurazione obbligatori, già sospesi ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. I versamenti potranno avvenire in unica soluzione, o potranno essere rateizzati in quattro rate, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da COVID-19, per la cui elencazione si rimanda alla nota di lettura del dl 18/2020, pag. 34, disponibile sul sito Ifel all'indirizzo:

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4044_5a289a920ec62bfe700fe18aaf6c1c49.

Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020,** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.".

Inoltre, si prevede che gli adempimenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 61, comma 1, siano effettuati entro il 16 settembre 2020.

L'intervento recato al punto 2) riguarda in particolare le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali è prorogata di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Il comma 1, **lettera b)** proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3, del dl 18/2020 (pag.37 della citata nota di lettura dl 18/2020) e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con facoltà di rateazione in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Art. 129-bis. (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia)

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 573, le parole: « alla data del 20 ottobre 2019 » sono soppresse e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;
- b) al comma 574, le parole: « alla data del 20 ottobre 2019 » sono soppresse e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

- c) al comma 575, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;
- d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:
- « 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;
- e) il comma 577 è sostituito dal seguente:
- « 577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito
- d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile »;
- fl dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
- « 577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al

comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C (2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ». 2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « comma 1 » sono sostituite delle seguenti: « commi 1 e 2 » e le parole: « come modificato dal comma 631 del presente articolo, » sono soppresse. 3. Il gasolio usato come combustibile riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma

1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,

commentite com modificacioni della large 20	
convertito, con modificazioni, dalla legge 30	
novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12,	
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.	
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del	
comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa	
con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo	
unico delle disposizioni legislative concernenti le	
imposte sulla produzione e sui consumi e relative	
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto	
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure	
ridotte di seguito indicate:	
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per	
qualsiasi applicazione nelle abitazioni;	
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per	
qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle	
abitazioni.	
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è	
subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista	
dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del	
Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime	
disposizioni trovano applicazione dalla data di	
efficacia della predetta autorizzazione e restano in	
vigore per la durata di sei anni.	
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente	
articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000	
euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022,	
a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per	
l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a	
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per	
1'anno 2027, a 8.072.000 euro per 1'anno 2028, a	
·	
8.070.000 euro per l'anno 2029, a 1.970.000 euro per	
l'anno 2030 e a 630.000 euro per l'anno 2031, si	
provvede mediante corrispondente riduzione del	
Fondo di cui all'articolo 1,	

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art.135 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

- 1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".
- 2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle partì processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della

Il **comma 1** aggiunge un comma 1-bis all'articolo 62 del dl 18/2020 e sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo è prevista la sospensione del termine previsto dall'articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Il **comma 2** sostituisce il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti.

Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le regole tecniche per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e l'individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dell'AGID.

Si prevede infine che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l' Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza."

3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020.

Il **comma 3** consente la ripartizione delle somme del Contributo Unificato Tributario relative al solo anno 2020, esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell'anno 2020 per ciascuna Commissione tributaria.

Art.138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'artico 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'intervento abrogativo di discipline speciali (su IMU e TARI) che prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti relative ai regolamenti, alle tariffe o aliquote e all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti ha come effetto di riportare tutte le scadenze (di approvazione relative all'IMU e alla TARI entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è fissato al 30 settembre dall'art. 106, co 3 bis di questo provvedimento.

Art. 139 - Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto

La disposizione mira a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID19.

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In questa prospettiva, al **comma 1**, primo periodo, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.

Per rafforzare ulteriormente l'orientamento dell'amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della tax compliance, la disposizione in commento dispone anche una parziale revisione dei meccanismi di incentivazione del personale dell'amministrazione finanziaria previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per quello delle agenzie fiscali e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, al comma 1, secondo periodo, è previsto che, a decorrere dalle attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale, si deroga al criterio ivi stabilito del maggior gettito incassato rispetto all'ultimo anno consuntivato e si tiene, invece, conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulate tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali.

Analogamente, il terzo periodo del comma 1 dispone che anche per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato,

compreso quello derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle suddette convenzioni. Il comma 2 riporta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

- 1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il comma 1 sospende la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di applicare, su accettazione del beneficiario, la compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo - come da art. 28-ter del DPR 602/1973.

Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

- versamento delle somme dovute a seguito di:
- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di Il **comma 1** proroga al 16 settembre i termini di versamento per le somme dovute a titolo di atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (co.2).

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;	
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;	
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.	
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.	
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.	Alla stessa data del 16 settembre è prorogato il termine per l'impugnazione degli atti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai	Anche la ripresa delle rateazioni di pagamento in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio è prorogata al 16 settembre.

fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6	
e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.	
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al	Il comma 5 concede facoltà di rateizzare i pagamenti sospesi fino a un
presente articolo sono effettuati, senza applicazione di	massimo di quattro rate mensili.
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16	•
settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del	
mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un	
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza	
il 16 di ciascun mese.	
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui	
al presente articolo versate nel periodo di proroga.	
	degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iso	
1. È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale	L'articolo 151 proroga al 31 gennaio 2021 il termine già stabilito dal dl 18
della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del	per la notifica e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione di atti
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con	autorizzativi all'esercizio di attività economiche e professionali di
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la	competenza dell'Agenzia delle Entrate.
notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di	
sospensione della licenza o dell'autorizzazione	
amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero	
dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad	
albi e ordini professionali, emanati dalle	
direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi	
dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18	
dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-	
ter dello stesso articolo 12.	
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si	
applica nei confronti di coloro che hanno commesso	
anche una sola delle quattro violazioni previste	
dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto	
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre	
previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo,	
successivamente alla data di entrata in vigore del presente	
decreto.	

Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza assegnazione di del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L'articolo 152 sospende gli effetti dei pignoramenti effettuati dall' "agente della riscossione" (e quindi relativi ai soli atti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)) nel periodo tra l'entrata in vigore del decreto (19 maggio) e il 31 agosto p.v.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in **9,7** milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in **27,4** milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all' articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis

Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 prevede, nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5mila euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i « soggetti pubblici » di cui all'articolo 48-bis, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Art.154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

- 1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";
- b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno

L'articolo 154 introduce una serie di modifiche all'articolo 68 del decretolegge n. 18 del 2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, la **lettera a)** differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione.

La **lettera b)** stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

La **lettera c)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della cosiddetta « rottamazione-ter » e del cosiddetto « saldo e stralcio » in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, – e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti

2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.119 del 2018.";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all' articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".

agevolativi in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la «tolleranza» di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018, così da garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine, la **lettera d)**, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (articolo 3, comma 13, lettera a), del dl n. 119 del 2018), alla richiesta di dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Art.155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni

L'articolo 155 assegna un contributo fino a 300 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine assicurarne la continuità operativa e l'equilibrio economico, gestionale e finanziario per l'anno 2020 e, per la quota eventualmente non fruita, per gli anni 2021 e 2022.

Il contributo compensa gli effetti degli interventi normativi di sostegno per i contribuenti correlati alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali misure emergenziali consistenti nella sospensione di termini procedimentali e di pagamento determinano una conseguente contrazione dei livelli di incasso e dei volumi di attivazione delle procedure di riscossione, che comportano una collegata contrazione della capacità finanziaria e dei ricavi dell'ente.

di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per 1'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.".

Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

L'articolo contiene previsioni atte ad anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019.

Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Art.157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

- 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
- 2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 201 O n. 122;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. I II;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con

In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, **l'articolo 157** ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti di accertamento tributario in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza.

L'impianto complessivo dell'articolo 157 sembra definito con riferimento agli atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il tenore letterale del comma 1 potrebbe far intendere l'applicabilità delle proroghe in questione anche alle entrate degli enti locali. Si produrrebbero così dei costi rilevanti sui bilanci locali, sia in termini di mancati incassi che sotto il profilo della competenza, per l'impossibilità di considerare parte degli importi oggetto di recupero tra gli accertamenti contabili nel rispetto dei principi vigenti. Tali costi, peraltro, sono riconosciuti per la parte erariale al successivo comma 7, che non fa menzione di ristori per altri livelli di governo. Sull'argomento è opportunamente intervenuto il Dipartimento delle Finanze del Mef (Ris. N.6/2020) con una chiara presa di posizione interpretativa circa l'ambito di applicazione esclusivamente erariale di queste disposizioni. Inoltre il comma 7 bis, intervenuto in fase di esame parlamentare, sancisce definitivamente tale interpretazione.

Il **comma 1** prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono "emessi" entro il 2020, ma notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Viene fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, nonché i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale al perfezionamento dell'adempimento fiscale.

I **commi 2 e 3** sospendono per il 2020 l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di

modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;
- 2 bis . Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo l, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma l, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:
- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del

decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi. Tutte le casistiche indicate dalle lettere da a) a f) del comma 2 e dalle lettere a)-c) del comma 3 si riferiscono a atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600. 4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 Il **comma 4** statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il I O gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. 5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente Il **comma 5** individua specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020, comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione facendo riferimento ai sistemi in uso presso l'Agenzia delle Entrate. risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. 6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia Il **comma 6**, infine, dispone che con provvedimento del direttore delle entrate sono individuate le modalità di applicazione dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità di applicazione del presente articolo. della proroga dei termini. Il comma 7 indica in 205 mln. di euro l'ammontare delle minori entrate determinato dall'articolo 157. In 7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si ambedue i casi non si menzionano i tributi locali né eventuali ristori

per le specifiche perdite di gettiti.

provvede ai sensi dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Il comma 7-bis precisa in modo esplicito che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Il **comma 7-ter** è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

L'articolo 158 chiarisce la cumulabilità delle sospensioni di termini processuali di cui al dl 18/2020 (art. 83) e della sospensione del termine di impugnazione dell'accertamento con adesione.

Art.160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

L'articolo 160 pone una deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Infatti, la norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016-2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. La proroga, fissata al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell'istituto del ravvedimento.

Art.164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare

- 1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti";
- b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno di detti soggetti".
- 2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
- "5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è **stabilito con decreto** del Ministero della difesa Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.".

Il **comma 1** interviene nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, modificando l'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge n. 98/2011 per operare un chiarimento sull'ambito dei soggetti coinvolti, esteso a regioni, province, comuni-anche in forma consorziata o associata- e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti.

Pertanto, secondo la nuova formulazione dell'articolo 33, comma 4, ultimo periodo del dl 98 del 2011, a seguito dell'apporto ai fondi comuni di investimento immobiliare da parte dei predetti enti, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di tali soggetti alla società di gestione del risparmio e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo. Compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.

Il **comma 2** si propone di razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio alloggiativo della Difesa. Si dispone che il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato o comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica. Il valore dei beni è decretato dallo stesso Ministero della difesa in base al valore dei singoli alloggi che costituiscono il lotto in vendita.

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente: « 17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti ».

Il comma 2-bis dispone la sostituzione del comma 17-bis dell'articolo 3 (recante le modalità di cessione degli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione) del decreto-legge n. 351 del 2001. Ouindi si precisa che

- ✓ l'acquisto dovrà avvenire sulla base dei valori correnti di mercato;
- ✓ esclude le unità immobiliari di pregio;
- ✓ estende l'applicazione alle unità immobiliari locate ai medesimi enti territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa;
- ✓ non prevede più la possibilità che, ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 351 del 2001, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possano costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.

3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile." Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,

Il **comma 3** dispone che, con riferimento agli immobili militari, le locazioni e le concessioni sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni. Inoltre, per le predette locazioni e concessioni, negli stessi limiti temporali, può essere riconosciuta la costituzione di un diritto di superficie.

convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie".

TITOLO VIII - MISURE DI SETTORE. MISURE SUL TURISMO E CULTURA

Art. 176 - Tax credit vacanze

- 1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
- La disposizione concede un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. Sono inoltre dettate le condizioni per la fruizione del beneficio.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona).

- 3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo *bed* & *breakfast*;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che

- Il **comma 3** stabilisce le seguenti condizioni per la fruizione del beneficio, a pena di decadenza:
- a) le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale; si specifica che la fattura o il documento dovranno riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. 4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di	Il beneficio è fruibile esclusivamente: nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di
detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.	imposta.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.	
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.	Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.	

Art.177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria -IMU per il settore turistico

- 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'**articolo 177** stabilisce un'agevolazione obbligatoria in materia di IMU sulle strutture turistico-ricettive.

Al **comma 1**, al fine di ridurre gli oneri degli operatori gestori di strutture ricettive e turistiche, viene prevista l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'Imu 2020:

- per gli stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali, **chiunque ne sia il possessore**;
- immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori degli immobili siano anche i gestori delle attività indicate.

Il riferimento ai "gestori delle attività" permette di individuare i beneficiari dell'agevolazione nei **soggetti che svolgono professionalmente l'attività**, attraverso un'organizzazione specifica e una posizione IVA coerente.

La norma appare poco coordinata con la disciplina dell'IMU che prevede come "prima rata" il pagamento di un acconto basato sull'imposta dovuta per l'anno precedente (nel 2020 considerando congiuntamente le previgenti IMU e Tasi) e considera il versamento di dicembre "a saldo" del complessivo debito d'imposta annuale. La sostanza della disposizione, tuttavia, sembra doversi concretizzare in una **riduzione del 50% dell'IMU dovuta per il 2020.**

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **77** milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

Con l'aggiunta della lettera b-bis, l'agevolazione viene estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

A fronte delle minori entrate di cui al comma 1, il **comma 2** istituisce un fondo di ristoro pari a 74,90 mln di euro per l'anno 2020.

Il riparto del ristoro è stato approvato nella Conferenza Stato-Città del 23 giugno scorso, sulla base del DM Min. Interno, di concerto con il Mef, di prossima emanazione. I termini temporali ("entro trenta giorni dalla data

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

di entrata in vigore" del decreto) sono stati quindi sostanzialmente rispettati.

Nella CSC del 23 giugno Anci ha espresso una riserva sul rischio di insufficienza dei fondi resi disponibili per il ristoro, anche sotto il profilo della difficoltà di effettuare un riparto coerente con la collocazione sul territorio delle numerose tipologie di immobili considerati dalla norma, ritenendo necessario un incremento delle risorse stanziate.

- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **211,45** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 178 - Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti

La norma istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato.

Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Si demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e delle condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del Fondo, anche mediante il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. individuato come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e di altri soggetti privati.

privati. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

- 2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.
- 3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 2** prevede che il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo, nel limite massimo di 200.000 euro per il 2020.

Il **comma 3** consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione individuate a legislazione vigente per il periodo di programmazione 2014-2020 previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le rispettive delibere CIPE al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 179 - Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-

L'articolo 179 istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale

La norma demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'individuazione, anche avvalendosi dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, dei soggetti destinatari delle risorse e delle iniziative da finanziare nonché la definizione delle modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del suddetto limite di spesa.

1 01 : 0014 00	
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono	
apportate le seguenti modificazioni:	
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi	
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di	
amministrazione è composto dal Presidente, da un	
membro nominato dal Ministro per i beni e le attività	
culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore	
delegato, sentite le organizzazioni di categoria	
maggiormente rappresentative, e da un membro	
nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e	
per il turismo su designazione della Conferenza	
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le	
Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei	
revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno	
dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle	
finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del	
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,	
che altresì designa il Presidente.»;	
b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.	
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del	
presente decreto si provvede all'attuazione delle	
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e	
secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,	
n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni	
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il	
proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16,	
comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.	
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20	
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.	
den articolo 205.	

Art.180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

- 1. **E'** istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, **per** l'anno 2020 per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
- Il comma 1 istituisce un fondo di 100 mln di euro per il (parziale) ristoro a favore dei comuni, a fronte delle forti riduzioni che si vanno profilando sugli incassi dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco a seguito della situazione di emergenza da COVID-19.

Il gettito complessivo dei prelievi sulle presenze turistiche ammonta su base annua a circa 600 mln. di euro (dati Siope 2019) e le riduzioni già registrate sul periodo di lockdown (marzo-maggio 2020) rispetto al corrispondente periodo del 2019 superano i 70 milioni di euro.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Come nel caso dell'art. 177 (IMU-strutture ricettive), il riparto delle somme stanziate è stato approvato nella Conferenza Stato-Città del 23 giugno scorso, sulla base di uno schema di DM Min. Interno, di concerto con il Mef.

Il punto di riferimento del riparto è il gettito complessivo incassato nel 2019 da ciascun Come e dalle Unioni e convenzioni tra Comuni che in taluni casi sono titolari dell'entrata. Sono stati altresì considerati i casi di introduzione del prelievo a decorrere dal 2020. Le perdite ascrivibili alle Unioni di comuni sono state considerate e la relativa quota di ristoro è stata imputata al Comune dell'Unione più popoloso, considerata la difficoltà di assegnarle direttamente all'associazione per via del tenore letterale dell'articolo 180.

Al fine di permettere rettifiche o recuperi di dati non disponibili dalle fonti utilizzate, il riparto è avvenuto per il 90% del fondo disponibile, e sarà integrato in qualche settimana.

23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

Il comma 3, innovando significativamente la norma precedente, stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è "responsabile del pagamento" dell'imposta di soggiorno (e del contributo di soggiorno applicabile da Roma Capitale) con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il gestore è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione, nonché "degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Inoltre, la norma limita in maniera anomala l'autonomia regolamentare comunale, con la previsione che la dichiarazione debba essere presentata cumulativamente ed "esclusivamente in via telematica" entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità da approvare con decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Va precisato che tale disposizione non ha alcun effetto sugli obblighi di pagamento che possono seguire la diversa cadenza stabilita dai regolamenti comunali (che frequentemente obbligano al riversamento trimestrale). ANCI ha chiesto di abolire l'obbligo assoluto di operare per via telematica, modalità peraltro già praticata dalla generalità dei Comuni di dimensioni medie e grandi, al fine di non mettere in difficoltà, in particolare, gli enti di minor dimensione.

La norma introduce un sistema sanzionatorio sul modello delle sanzioni tributarie, che mancava nella norma originaria. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Non viene invece prevista alcuna sanzione specifica per inadempimenti relativi a norme regolamentari e violazioni di carattere formale.

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione cumulativamente deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da Il comma 4 interviene a modificare la normativa in merito al ruolo dei diversi tipi di **gestori delle locazioni brevi**, che erano già stati individuati come responsabili del versamento dell'imposta con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari.

Con la norma in esame viene integrata la disciplina per quel che riguarda la dichiarazione e gli altri adempimenti di legge e regolamentari e viene introdotto il sistema sanzionatorio già descritto a proposito del precedente comma 3.

emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione.** Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria del pagamento di una somma** dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno sì applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1º maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'articolo 181 introduce un'agevolazione e diverse semplificazioni procedurali per promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Con il comma 1, tali soggetti sono esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

Si rammenta che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di

trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 114, sono esonerati, dal 10 marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai sensi del comma 1-bis, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, (art. 45 del d. lgs n.507/1993 e art. 63 del d. lgs n. 446/1997)

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

Il comma 1-ter dispone il rimborso delle somme versate nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020, di cui al comma l-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Il comma 1-quater stanzia una somma ulteriore, pari a 12,5 mln. di euro, per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero e dagli eventuali rimborsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per

A decorrere da 1° maggio e **fino al 31 ottobre 2020**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di

l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR n. 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni per lavori sui beni culturali (art.21 del d.lgs. n.42/2004) e paesaggistica (art.146 dello stesso decreto).

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per la posa in opera delle stesse strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono essere rimosse (art. 6, c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001).

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca

Il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 - nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010, sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda – sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali, quale ditta attiva ove

direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Ai sensi del **comma 4-ter**, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

- 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
- 6. All'onere derivante dal presente articolo, pari **a 140** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è stanziato un fondo di **127,5 milioni di euro** per l'anno 2020. Il riparto del fondo è stato approvato nella seduta della Conferenza Stato-Città del 23 giugno scorso, sulla base di uno schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo schema di riparto considera due riferimenti: il gettito complessivo del prelievo a titolo di Cosap o Tosap di ciascun Comune e l'incidenza delle unità locali relative ai pubblici esercizi sul totale delle unità locali dei servizi di ciascun comune, quale necessaria correzione in grado di approssimare il valore del gettito specifico da occupazioni dei pubblici esercizi.

Al fine di permettere rettifiche o recuperi di dati non disponibili dalle fonti utilizzate, il riparto è avvenuto per il 90% del fondo disponibile, e sarà integrato in tempi brevi.

Art. 182 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

L'articolo 182 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo con una dotazione di **25 milioni di euro per l'anno 2020** per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. La norma demanda ad un decreto del Ministro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine

I commi 1-bis e 1-ter consentono ad alcune categorie di studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di beneficiare, per l'anno 2020, la concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale. i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

Il comma 2 riguarda gli operatori del settore turistico concessionari di beni del demanio marittimo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). La norma stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.

Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di

Il comma 2-bis incarica l'ISTAT di adeguare le informazioni disponibili in materia di attrattività turistica dei territori – e in particolare la classificazione ATECO delle attività economiche – al fine di assicurarne una maggiore fruibilità per finalità di definizione e assegnazione di sostegni economici.

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati
- dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
- 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a **35** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;
- b) al comma 8, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/ 2021 »;
- c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
- « 11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'e-missione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo »; d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

Il comma 3-bis novella l'art. 88-bis del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Esso estende il periodo di validità, da dodici a diciotto mesi dalla data di emissione, del voucher riconosciuto in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.

« 12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di tra-sporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021. per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988. n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di

euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020. mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ».

Art. 183 - Misure per il settore della cultura

- 1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale":
- b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";
- c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

La norma incrementa la dotazione dei Fondi di parte corrente e di parte capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Si incrementa innanzitutto la dotazione complessiva dei Fondi (da € 130 mln) a € 245 mln, per il 2020, destinando l'incremento a entrambi: il Fondo di parte corrente passa $(da \in 80 \text{ mln}) a \in 145 \text{ mln}; il Fondo in conto capitale passa <math>(da \in 50)$ mln) a € 100 mln (lett. a).

Aggiungendo il co. 3-bis nell'art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dispone che il Fondo di cui al comma 1 dello stesso art. 89 può essere incrementato per € 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere dello stesso CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 e n. 10 del 2018 al «Piano operativo "Cultura e turismo"» di competenza del MIBACT. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le consequenti variazioni di bilancio (lett. c)).

Il comma 2 istituisce il Fondo emergenze imprese e istituzioni attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per | culturali, con una dotazione, per il 2020, di 171, 5 mln di euro, destinato le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171.5 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonchè dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti seguito dall'annullamento. in all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali. Il medesimo fondo è destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, pari a \in 210 mln per il 2020, sono stabilite, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei diversi settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da **vendita di biglietti d'ingresso** conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il **comma 3** autorizza, per il **2020**, la spesa **100 milioni di euro**, al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto dei mancati introiti da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del

Il **comma 4** prevede che la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM 3 febbraio 2014.

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Prevede, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

Il **comma 5** prevede, anzitutto, che, per il 2020, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020 diversi dalle fondazioni liricosinfoniche è erogato un anticipo del contributo fino all'80% dell'importo riconosciuto per il 2019.

Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di natura non regolamentare, sono stabiliti le modalità per l'erogazione della quota restante, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel

Il **comma 6** dispone, infine, che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.

Il **comma 7** autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel rispetto del limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l'entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dell'art. 21, co. 1, della medesima legge.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di « Capitale italiana della cultura », in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del

Il **comma 8** conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito alla stessa per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura attualmente in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022.

Il **comma 8-bis** prevede che, per l'anno 2023, il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, in via straordinaria e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID 19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: « A eccezione dell'anno 2020, ».

Il comma 8 ter prevede che, per il 2020, il titolo di Capitale italiana del libro è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza apposita selezione.

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti".

Il **comma 9** estende il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano

Il **comma 10** autorizza la spesa di € 10 mln per il 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli. La piattaforma è realizzata, al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti che individuano i criteri di attribuzione di risorse statali possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti forniscano o producano contenuti per la citata piattaforma.

contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

10-bis. La dotazione del Fondo « Carta della cultura », istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 10-bis prevede un incremento di 15 milioni di euro, per il 2020, del Fondo "Carta della cultura" istituito dalla L. 15/2020.

- 11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa della comunicazione dell'impossibilità data sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario";

L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia Il **comma 11** modifica l'art. 88 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) in materia di rimborso per l'acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura mediante la corresponsione di un voucher. Si modifica il procedimento di emissione dei suddetti voucher, si introduce un termine (finale) di decorrenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione (fino al 30 settembre 2020) e si stabilisce che la durata del voucher passa (da dodici) a diciotto mesi dall'emissione.

annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata »:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le con-dizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) il comma 3 è abrogato.

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 11-bis stabilisce che le procedure di rimborso summenzionate si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 160 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 190 milioni ».

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di

Il **comma 11-ter** incrementa di € 30 mln le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, di cui all'art. 1, co. 357 e 358, della L. 160/2019.

Il **comma 11-quater** istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per il sostegno dei soggetti che producono e distribuiscono spettacoli di musica, non già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in

produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020. il Fondo, con una dotazione di \in 10 mln per il 2020, è destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, che non siano già finanziati a valere sul FUS.

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, **10 bis, e 11 ter**, pari a **441,5** milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 184 - Fondo per la cultura

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, L'articolo 184, comma 1, reca l'istituzione presso il MIBACT di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione,

finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del Fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipa-zione della collettività al finanziamento della cultura.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che la dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati. L'apporto finanziario dei soggetti privati può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

Il **comma 3** attribuisce all'Istituto nazionale di promozione, cioè la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche CDP), la facoltà di svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo, sulla base di apposita convenzione con il MIBACT.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il decreto di cui al comma 1, che disciplina il funzionamento del Fondo, può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Fondo può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'art. 1, co. 6, della L. 147/2013, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 e n. 10 del 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto « Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento » è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata all'iscrizione della Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **52** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

MISURE PER L'EDITORIA

Art. 189 - Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 7

La disposizione riconosce un bonus una tantum agli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. Il bonus è riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, fino a un massimo di \in 500, entro il limite di spesa complessivo di **7 milioni per il 2020**, previa

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di	domanda diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
spesa.	Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al	
comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato,	
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e	
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel	
caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle	
richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse	
tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo	
astrattamente spettante ai sensi del comma 1.	
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre	
alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle	
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della	
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da	Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore	presentazione della domanda devono essere stabiliti con decreto del
della legge di conversione del presente decreto, sono	Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla
stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione	data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
richiesta e i termini per la presentazione della domanda	
di cui al comma 2.	
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7	
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante	
utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e	
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della	
legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota	
spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è	
corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro	
per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si	
provvede ai sensi dell'articolo 265.	
MISURE PER IN	IFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art.200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale	
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico	L'articolo 200 istituisce presso il MIT un fondo di 500 mln. di euro
locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di	("dotazione iniziale") a compensazione delle riduzioni dei ricavi tariffari
servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito	
The second of th	I

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

dei servizi di trasporto pubblico locale "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020".

Lo stanziamento dovrebbe altresì sostenere i maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni di cui all'articolo 215, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea. concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio Tali criteri. al fine di arosscost. evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

I soggetti destinatari del riparto, oltre alle aziende di trasporto pubblico locale comprendono quelle di trasporto regionale e talune gestioni specifiche (ferrovia circumetnea, servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, enti di navigazione lacuale), oltre ai casi di enti affidanti che contrattualizzano con l'affidatario l'acquisizione tra le proprie entrate, totale o parziale, dei ricavi da bigliettazione.

Il riparto tiene conto degli altri benefici indotti a favore delle aziende di gestione dalle norme sul ricorso agli ammortizzatori sociali, al fine di evitare possibili sovracompensazioni delle perdite nette.

La dimensione delle perdite nette del settore appare nettamente maggiore delle somme messe a disposizione. Tale sottodotazione coinvolge, in particolare, le grandi aree urbane, nelle quali non solo sono più accentuate le perdite di ricavi da lockdown, ma anche più incisivi i maggiori costi dovuti alle prescrizioni di distanziamento sociale che caratterizzano la ripresa del traffico. Intesa in CU il 18 giugno 2020

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi

Il **comma 3** sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che penalizzano le aziende nel caso di minori percorrenze e riduzioni dei parametri passeggeri/chilometri, evidentemente dovute all'emergenza.

ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.	Il comma 4 dispone l'erogazione anticipata al 30 giugno 2020 dell'anticipo dovuto alle Regioni per effetto delle norme che regolano il fondo TPL.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuata, senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis, dell'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.	Il comma 5 dispone che la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2020 sia effettuata, senza penale, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione. Pertanto per il 2020 sono confermati gli attuali criteri di ripartizione del Fondo, anziché applicarsi la riforma del Fondo, con i relativi nuovi criteri descritti nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28	Il comma 5 bis autorizza il pagamento dell'80% delle risorse del fondo TPL sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni.

agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale. 5-ter Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti I commi 5-ter e 5 quater autorizza il pagamento delle somme dovute alle dalla diffusione del contagio da COVID-19. Regioni a titolo di riparto del fondo TPL degli anni dal 2014 al 2018. l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie nonché – con riferimento agli stessi anni - degli importi già determinati delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal spettanti alle aziende di trasporto. 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di Il **comma 6** assicura alle imprese di trasporto pubblico, entro il 31 luglio, trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di l'erogazione di un importo non inferiore all'80% dei corrispettivi cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. contrattuali 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità Il comma 6 bis consente fino al 30 giugno 2021, con la finalità di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2, fino al 30 giugno 2021, in deroga diffusione del virus SARS-COV2, di destinare ai servizi di linea per all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi, richiamando al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono espressamente la nozione di uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, essere destinate ai servizi di linea per trasporto di lettera b), del Codice della strada, che comprende il servizio di noleggio persone anche le autovetture a uso di terzi di cui con conducente (NCC) e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone. all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza Il **comma 7** permette di non applicare, fino al 2024, gli obblighi di epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli cofinanziamento a carico di aziende di gestione e enti territoriali per la investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli fruizione di sovvenzioni finalizzate all'acquisto di mezzi e materiali. obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di Analogamente, fino al 30 giugno 2021 viene sospeso l'obbligo di utilizzo servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si di mezzi pubblici ad alimentazione alternativa ed è autorizzato l'acquisto di mezzi tramite convenzione "ConsipAutobus 3". applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell' acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E'

autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi. finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per

degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste

13, ed dall'articolo l del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Il **comma 8** permette l'utilizzo fino al 5 % delle risorse statali destinate al rinnovo dei mezzi e dei materiali del TPL per interventi di contenimento dei rischi di contagio sui mezzi pubblici in circolazione. La disposizione è stata estesa al finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche in leasing, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti.

Il MIT, inoltre, promuove sperimentazioni finalizzate ad incrementare l'indice di utilizzo dei mezzi stessi in coerenza con le misure di prevenzione prescritte dalle regole di ripresa dei servizi di trasporto.

9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La norma incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Art. 200-bis. (Buono viaggio)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio. da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del

La disposizione istituisce un Fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Sono indicate anche le modalità di ripartizione del Fondo tra ali enti locali destinatari delle risorse e le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni. Una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato mentre una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 1 milione di euro, è ripartita in parti uquali tra tutti i comuni interessati (comma 2). Viene altresì precisato che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio (comma 3).

Viene infine disciplinata la modalità secondo cui i comuni provvederanno ad assegnare tali risorse. Si dispone che ciascun comune individui i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da

computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
- a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
- 3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
- 4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.
- 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico (**comma 4**).

Art. 207 - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

- 1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
- 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

La norma in commento stabilisce la possibilità di un incremento, fino al 30% dell'importo dell'anticipazione contrattuale di cui al codice dei contratti, entro i limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Tale previsione si applica alle procedure di affidamento i cui bandi o avvisi, con i quali si indice la gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nel caso di contratti aggiudicati senza pubblicazioni di bandi o avvisi, alle procedure in cui alla stessa data (quindi 19 maggio), siano già stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i termini e fino alla data del 30 giugno 2021.

L'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

MISURE PER LO SPORT

Art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi

- 1. All' articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: al 30 **settembre** 2020";
- b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il **30 settembre** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di **settembre 2020**".
- 2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento

Vengono prorogati i termini per i versamenti dei canoni per il settore sportivo come previsto dall'art 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) del Cura Italia. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sul territorio nazionale sono sospesi **fino al 30 settembre 2020** anziché al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali che nel periodo di emergenza epidemiologica sono rimasti inutilizzati per impossibilità oggettiva.

Viene prorogata anche la possibilità di versare successivamente i canoni (nel Cura Italia entro il 30 giugno) senza sanzioni in un'unica soluzione **entro il 30 settembre** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre al comma 2 si dispone che le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni.

La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli

degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Come previsto dal Codice civile, la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è considerata come fattore di squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Per questo motivo il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020 (periodo in cui per il rispetto delle misure di contenimento sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati) ad una corrispondente riduzione del canone locatizio (pari al 50% del canone contrattualmente stabilito).

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020. n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata eguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Vengono estese le disposizioni già previste nel "Cura Italia" in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

I soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso.

Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzare entro un anno presso la stessa struttura.

Art. 217 - Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

La norma prevede per far fronte alla crisi economica causata dall'emergenza COVID dei soggetti che operano nel settore sportivo, la costituzione di un **Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale**. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport della Presidenza per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021. l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Il comma 2 prevede che una quota pari allo 0,5 % della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 alla costituzione del "Fondo salva sport" su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il finanziamento del Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

I criteri di gestione del Fondo saranno individuati con un decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Art. 218-bis. (Associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del

La disposizione autorizza la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. In particolare, l'autorizzazione di spesa è finalizzata ad assicurare alle stesse associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività. Le risorse devono essere ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, per la cui emanazione non è previsto un termine.

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

MISURE PER L'AMBIENTE

Art. 228-bis. (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

L'articolo 228-bis dispone l'abrogazione dell'art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui sono stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti

Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per

Vengono stanziati incentivi per la mobilità sostenibile, prevedendo un "buono mobilità" che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'art. 33-bis D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture. Il buono qui previsto copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro e può essere richiesto una sola volta, solo da maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane. Un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dal presente decretolegge, definisce modalità e termini per l'erogazione del beneficio, anche per il rispetto del limite di spesa.

Viene poi mantenuto il buono mobilità, già previsto dal testo finora vigente per la rottamazione di veicoli inquinanti, esteso dal presente comma 1 ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La norma in esame prevede che questo buono sia corrisposto solamente

l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.".

in relazione a rottamazioni effettuate nel 2021. (**lettera a)** Infine, le due tipologie di buono mobilità, distintamente previste per l'anno 2020 (dal 4 maggio) e per l'anno 2021, sono cumulabili.

b) all'ultimo periodo del comma 1, sostituire le parole "presente comma" con le parole "sesto periodo";

c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti: "corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";

La **lett.** c) estende alla risistemazione delle **piste ciclabili** uno stanziamento già previsto art. 2, co. 2, del citato D.L. n. 11 del 2019, nel testo finora vigente.

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Il comma 2 reca l'incremento di **70 milioni per il 2020** della dotazione del fondo denominato "**Programma sperimentale buono mobilità**"

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di tra-sporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni

La norma prevede, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, l'istituzione di un fondo con una dotazione di **20 milioni di euro per l'anno di 2020** nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa

interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'arti-colo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

dell'emergenza. Si demanda ad un decreto del MIT di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la ripartizione tra i comuni interessati.

- 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 1:
- 1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: "7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
- 2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia

Il **comma 3** dell'articolo in esame introduce le seguenti due nuove definizioni, integrando l'art. 3, comma 1, del **Codice della strada** (d.lgs. n. 285 del 1992):

- casa avanzata: "linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli";
- corsia ciclabile: "parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi".

ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.».

Viene inoltre modificato l'art 182 del suddetto codice della strada dettando le disposizioni per la realizzazione della casa avanzata in corrispondenza delle intersezioni con semafori, sulla base di apposita ordinanza del sindaco, e previa valutazione delle condizioni di sicurezza. La casa avanzata è estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. Deve essere accessibile mediante apposita corsia di almeno 5 metri, riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. In ogni caso, può essere realizzata lungo le strade con limite di velocità a 50 km/h.

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casalavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione

Vi è l'obbligo della predisposizione del piano degli spostamenti casalavoro **entro il 31 dicembre di ogni anno**, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (**mobility manager**) da parte delle imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti caratteristiche

- aventi singole unità locali con più di 100 dipendenti
- ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.

La figura di Mobility Manager ha funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile e collabora all'adozione del piano di mobilità sostenibile, alla realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità del personale, attuando interventi al fine di abbattere la circolazione veicolare

della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

all'interno dell'area urbana. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il Mobility Manager tra il personale in ruolo. Si demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalità attuative della previsione.

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

I nuovi commi da 4-bis a 4-quinqiues autorizzano la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici. L'ammontare del contributo è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 e non può superare l'importo massimo di euro 500; il contributo può essere richiesto una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, recandosi la copertura a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 231 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

- 1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medicosanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti

Per il 2020 è previsto l'incremento di **331 milioni** di euro del fondo per il funzionamento delle scuole statali (L.296/06), da ripartire, tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, con decreto del Ministero Istruzione per la ripresa della didattica in presenza, per acquisto di:

- beni e servizi (servizi professionali, di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza sul lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza sanitaria e psicologica, di lavanderia, di rimozione e smaltimento rifiuti; dispositivi di protezione e di materiali per igiene individuale e degli ambienti; interventi per la didattica a distanza degli studenti disabili, dispositivi digitali e connettività alla rete per gli studenti meno abbienti; strumenti editoriali e didattici innovativi.
- interventi di edilizia scolastica (adattamento spazi interni ed esterni, nonché interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, adeguamento e manutenzione laboratori, palestre, sistemi di sorveglianza e infrastruttura informatica).

1 6	
necessari per la fruizione di modalità didattiche	
compatibili con la situazione emergenziale nonchè a	
favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che	
contrastino la dispersione;	
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici	
innovativi;	
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro	
dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in	
condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola	
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,	
nonché interventi di realizzazione, adeguamento e	
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di	
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e	
dell'infrastruttura informatica.	
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano	
affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a	
servizi di supporto al responsabile unico del procedimento	
e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed	
educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma	
1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse,	
nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei	
termini stabiliti dal comma 5.	
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle	
istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero	
dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per	
la ripartizione del fondo per il funzionamento delle	
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601,	
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali	
provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione	
1 -	
degli interventi o al completamento delle procedure di	
affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le	
proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il	
Ministero dell'istruzione dispone un piano di	
redistribuzione delle risorse non impegnate dalle	
istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette	

risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo	
dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate	
al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	
di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006,	
n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla	
data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli	
interventi o completato le procedure di affidamento degli	
stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con	
le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori	
risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali	
risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di	
interventi o impegnate in procedure di affidamento entro	
il 31 dicembre 2020.	
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami	
di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la	
pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard	
previsti dalla normativa vigente e la possibilità di	
utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione	
individuale da parte degli studenti e del personale	
scolastico durante le attività in presenza, il Ministero	
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni	
scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di	
Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del	
numero di studenti e di unità di personale coinvolti.	
7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro	È previsto lo stanziamento di 39,23 milioni di euro per assicurare alle
39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del	istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sedi di esame di Stato
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e	per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia
delle scuole paritarie.	secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e di poter acquistare
	dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli
	studenti e del personale scolastico coinvolto.
7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati	Stanziate risorse per la Regione autonoma Valle d'Aosta e alle province
ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire	autonome di Trento e di Bolzano per il corretto svolgimento degli esami di
alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province	Stato per l'anno scolastico 2019/2020
autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in	
favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori	
di competenza.	

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare	
alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in	
attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte	
in bilancio.	
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente Il Ministero dell'Istruzione assegna dette risorse alle istituzioni so	
all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica statali e paritarie sulla base del numero di studenti, del numero	o di unità
alle istituzioni scolastiche ed educative statali di personale scolastico mediamente coinvolti.	
l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui	
al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle	
procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.	
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono	
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di	
cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso	
stabilite.	
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione	
coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed	
assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e	
monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche,	
attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo -	
Contabile e la predisposizione di procedure operative,	
modelli informatici e documentazione funzionali alla	
gestione e alla rendicontazione delle risorse.	
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7 bis pari a	
372,23 milioni di euro per l'anno 2020 , si provvede ai	
sensi dell'articolo 265.	
Art. 231 – bis Misure per la ripresa dell'attività	
1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno Per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 con ordinanza del	
scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di Istruzione di concerto con il MEF sono adottate anche in de	eroga alle
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- disposizioni vigenti misure che autorizzano i dirigenti scolastici	regionali
19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto a:	
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono	
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure 1. derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe	e previsto
volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici per ciascun ordine e grado di istruzione ove non sia	-
regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: procedere diversamente;	1

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo; c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.	All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235 (Fondo per
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Art.232 - Edilizia scolastica	
	La norma prevede misure di semplificazione per l'edilizia scolastica e l'incremento pari a 30 milioni di euro per il 2020 del fondo per le

novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze."	emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica (art.11, comma 4-sexies, del dl 18 n. 179 convertito dalla Legge n. 221/12.
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.	E' prevista la semplificazione delle procedure relative ai mutui BEI, stabilendo che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi comprese le assegnazioni di eventuali economie, siano disposte con il solo decreto del Ministro dell'istruzione; ammessa anticipazione del 20% dei finanziamenti per la programmazione 2018/20; misure di semplificazione anche per le scuole innovative; adottata la procedura per consentire l'immediata conclusione dell'adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica (i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni per la risposta e nel caso di infruttuoso decorso del termine, viene indetta dal Ministero dell'istruzione una conferenza di servizi).
 3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente"; b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento". 4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 	

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore « Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.	La norma assegna un contributo straordinario di 5 milioni di euro, per l'anno 2020, alla Città Metropolitana di Milano per l'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" di Magenta.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.	
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede	

all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria	
competenza.	
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti	
i procedimenti in corso per i quali il Ministero	
dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da	
parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.	
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti	Al comma 8 è previsto l'incremento di 30 mln di euro del fondo unico per
di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli	l'edilizia scolastica (art. 11, c. 4-sexies dl 179/12) al fine di supportare gli
ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del	enti locali per interventi di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno	degli ambienti e delle aule didattiche per l'avvio dell'anno scolastico
scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al	2020/2021.
Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,	
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.	
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17	
dicembre 20 12, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni	
per l'anno 2020.	
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai	
sensi dell'articolo 265.	
Art. 233 - Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e	al sistema integrato da zero a sei anni)
1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13	È previsto l'incremento per il 2020 di 15 milioni di euro del fondo per il
aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15	Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 (art. 12 dlgs 65/17)
milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza	che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in
causata dalla diffusione del Covid-19.	conferenza unificata anche nelle more della definizione del Piano di azione
	nazionale pluriennale (scaduto nel 2019). Il decreto del Ministero
	Istruzione di riparto delle risorse è stato registrato alla Corte dei Conti.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività	•
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al	
comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto	
del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza	
unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12	
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle	
more dell'adozione del Piano di azione nazionale	
pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto	
legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non	
pervenga entro il termine di 15 giorni.	

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di **165** milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

È previsto un contributo di **165 milioni** di euro per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali (art. 2 dlgs 65/17), a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione, al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni per la sospensione delle attività in presenza per emergenza Covid-19. Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'Istruzione tra gli uffici scolastici regionali, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali (art. 2 del Dlgs 65/17), in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti

Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate. Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione tra gli uffici scolastici regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 compresi i servizi educativi autorizzati.

nell'anno	scolastico	2019/2020,	compresi	i	servizi
educativi	autorizzat	i.			

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4 pari a **300** milioni di euro **per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 235 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di **377,6** milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

È previsto lo stanziamento di 377,6 mln di euro nel 2020 e di 600 mln di euro nel 2021 tramite l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione del "fondo per emergenza epidemiologica da Covid-19".

Il fondo è destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali ed è ripartito con decreto del Ministero dell'Istruzione di concerto con il MEF.

MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 239 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-

Viene istituito il "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" con una dotazione di 50 milioni di euro stanziati per il 2020, ma utilizzabili negli anni a venire. Tale fondo è destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti: PAGOPA -Piattaforma nazionale per i pagamenti elettronici-; ANPR -Anagrafe nazionale della popolazione residente-; la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; SPID -Sistema pubblico di identità digitale; tutte introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

- 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

cibernetica.

Il Fondo è altresì finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche e viene trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnato al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che ne dispone stabilmente.

Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

Gli interventi da finanziare vengono individuati tramite appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il quale provvede alla gestione del Fondo utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

MISURE PER LA COESIONE TERRITORIALE

Art 243 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater **sono inseriti i seguenti**:

"65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".

La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza COVID-19.

65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi

Il **comma 65 sexies** è volto ad incrementare il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,

di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di con-corso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione

al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Gli enti beneficiari sono individuati con DPCM, su proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, sulla base dei seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone giuridiche e delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Il fondo, ripartito tra i comuni svantaggiati con il medesimo DPCM, che ne stabilisce altresì termini e modalità di accesso e rendicontazione, è destinato alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito, con bando pubblico, a persone fisiche o giuridiche per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali ed artigianali ed agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto, di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

I comuni svantaggiati, individuati dal predetto DPCM, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare ogni forma di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanzia-mento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo con l'Agenda sostenibile in coerenza 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari

Il **comma 65 septies** destina € 3 mln annui, in via sperimentale, per gli anni dal 2021 al 2023, al finanziamento da parte dei comuni presenti nelle aree interne del Paese, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca finalizzati allo studio e alla realizzazione di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda 2030.

I criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati, sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando.

dei dott	orati	comunali	. Le	rise	orse	di	cui	al j	primo
periodo	del	presente	com	ma	son	0	ripa	rtite	con
decreto	del	Ministro	per	i1	Sud	е	1a	coe	sione
territoria	ale tr	a i comuni	dell	e ar	ee in	ter	ne s	elezi	ionati
con appo	sito	bando».							

Art. 246 - Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lο stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a euro 20 milioni per l'anno 2021.

Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, art. 1 c. 6 L. 147/2013), sono concessi contributi (in forma di sovvenzione diretta a seguito di selezione pubblica) volti al sostegno del Terzo Settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per qli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire

tramite il contributo.

le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura

L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

ACCELERAZIONE CONCORSI

Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

- 1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
- 2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie

Decentramento e digitalizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

Gli artt. 247 e 248 del Decreto legge Rilancio introducono, in via sperimentale e con efficacia fino al 31/12/2020, alcune misure volte ad accelerare le procedure concorsuali della Commissione Ripam, attraverso modalità compatibili con il perdurare dello stato emergenziale, come l'utilizzo di sedi decentrate, che saranno individuate dal Dipartimento della funzione pubblica, e di tecnologie digitali, come la possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale, e la previsione che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. Il decreto prevede poi misure acceleratorie, come la riduzione dei termini per le comunicazioni obbligatorie propedeutiche all'indizione del concorso.

delle predette procedure concorsuali a carico delle quali	
sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.	
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza,	
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,	
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che	
assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei	
partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la	
loro tracciabilità.	
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al	
presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla	
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale,	
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita	
piattaforma digitale già operativa o predisposta anche	
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di	
professionisti specializzati in selezione di personale,	
anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.	
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve	
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica	
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella	
piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità	
digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il	
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del	
loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma.	
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi	
disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da	
remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno	
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento	
delle stesse.	
6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento	
delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi	
compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con	
modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica	
della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il	
tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio	
Interuniversitario, con oneri a carico delle	

amministrazioni interessate alle procedure concorsuali	
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.	
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle	
prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La	
commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono	
svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo	
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle	
comunicazioni.	
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili	
professionali del personale reclutato secondo le modalità	
di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in	
base al titolo di studio definito dal contratto collettivo	
nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli	
professionali previsti dalle singole pubbliche	
amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.	
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,	
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n.56, il	
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del	
Consiglio dei Ministri individua i componenti delle	
commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di	
interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.	
A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente	
articolo, i termini di cui al comma 10 dell'articolo 53 del	
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi	
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario	
nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,	
sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici	
giorni.	
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,	
n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente	
legge» sono soppresse.	
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo	
non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-	
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini	
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto	

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

- 1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
- a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.
- 2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.
- 3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per

Per le procedure concorsuali già bandite e per quelle in cui sia stata effettuata anche una sola delle prove stabilite, è data la possibilità alla Commissione RIPAM di modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie, le modalità di svolgimento delle prove selettive di concorso prevedendo esclusivamente l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per la prova scritta e l'utilizzo per la prova orale del sistema di videoconferenza.

Si rinvia, infine, alle disposizioni dell'articolo 247, comma 7, per quanto concerne le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni e, quanto alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, si autorizza Formez PA a risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data

l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui sopra non costituisce ipotesi di danno erariale (commi 2, 3 e 4)

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Art.249 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonchè le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

L'impatto sui Comuni delle previsioni stabilite dagli articoli precedenti è definito nell'art. 249, che estende a tutte le amministrazioni pubbliche e per tutto il 2020 la facoltà di attenersi ai "principi e criteri direttivi" di cui agli articoli prima richiamati e in particolare:

- lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate;
- l'utilizzo delle tecnologie digitali per lo svolgimento delle prove;
- la modalità di lavoro a distanza per le attività delle commissioni esaminatrici:
- la modalità di presentazione delle candidature attraverso PEC e SPID.

Art. 250 - Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale La norma prevede, da parte della SNA, la possibilità di bandire, entro il 30 giugno 2020, l'8[^] corso concorso selettivo per la formazione dirigenziale nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici e ne stabilisce speciali **modalità** di svolgimento, che includono: la

- a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247:
- b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
- c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;
- d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7 dell'articolo 247.
- 2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
- 3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
- 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria

possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l'articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso.

Il comma 2 prevede che il corso di formazione abbia una durata di dieci mesi e si articoli in due moduli, distinti in:

- quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza;
- sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione.

Si precisa che i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

Il **comma 3** rinvia, per quanto non diversamente disposto, all'applicazione della disciplina normativa ordinaria in materia di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio

finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

Il comma 5 prevede che le procedure di reclutamento già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca – che possono riguardare sia gli enti pubblici di ricerca che altri soggetti – possono essere concluse, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le stesse modalità previste per i bandi, con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in **videoconferenza**.

MISURE SUL LAVORO AGILE E PERSONALE PA

Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e

L'art. 263 si innesta sulla disciplina introdotta dall'art. 87 del DL n. 18/2020, adeguando la disciplina dell'organizzazione delle Pubbliche amministrazioni alla nuova fase di gestione dell'emergenza, caratterizzata dal progressivo riavvio di tutte le attività.

In particolare, vengono ridefinite le priorità che devono guidare l'organizzazione degli uffici, chiarendo che fino al 31 dicembre 2020, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le PPAA sono tenute a rivedere le misure organizzative adottate in emergenza in relazione alle esigenze prioritarie:

della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici;

settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

- 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
- 4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « .Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministra-

della cittadinanza e delle imprese, in relazione al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

-

A tal fine le PPAA, organizzano il lavoro e l'erogazione dei servizi attraverso la **flessibilità dell'orario di lavoro**, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali, con l'utenza.

La disciplina dell'art. 263 ha subito una significativa manipolazione in sede di conversione: in primo luogo si chiarisce che la prescrizione del DL Cura Italia che limitava la presenza in servizio dei dipendenti pubblici alle sole attività indifferibili da rendersi in presenza non è più vincolante per le PPAA (e in ogni caso cessa di avere effetto alla data del 15 settembre 2020), in secondo luogo si stabilisce che il lavoro agile in forma semplificata continua ad essere applicato al per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in modalità smart.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.

Devono essere assicurate adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza, e l'attuazione delle misure disciplinate dall'art. 263 è valutata ai fini della performance.

Viene la disciplina dell'art. 14 della legge n. 124/2015 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche), prevedendo che le PPAA redigono annualmente il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) entro il 31 dicembre e sentite le organizzazioni sindacali, quale sezione del Piano della Performance.

zioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano » Il raggiungimento delle predette percentuali realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica »; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei con-fronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per

Nel Piano sono individuate le modalità attuative del lavoro agile, in modo tale da consentire ad almeno il 60% dei soggetti interessati di fruire di tale modalità lavorativa.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

Ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione del lavoro agile nelle PPAA, possono essere definiti con Decreto del Ministro per la PA, sentita la Conferenza unificata.

l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento: il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata ».

E' istituito l'osservatorio nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, la cui composizione e il cui funzionamento sono demandati ad un Decreto del Ministro per la PA.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la

Il comma 1, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e erogazioni. contributi. sovvenzioni. assistenziali. finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di all'emergenza COVID-19, prevede, dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, una serie di semplificazioni in materia di:

Dichiarazioni sostitutive

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali. erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del DPR n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al dlgs n. 159/2011;

Termini per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza), adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies c. 1 della legge n. 241/1990 (che prevede il termine ordinario di 18 mesi). Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del TU cui al DPR n. 445/2000;

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del

Scia: termini di adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione attività

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una Segnalazione certificata di inizio attività – Scia di cui agli artt. 19 e seguenti della legge n. 241/1990 il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal c. 4 del medesimo art. 19 (motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, sussistendone le ragioni di interesse pubblico) è di tre mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al c. 3 del medesimo articolo 19 (60 gg dal ricevimento della segnalazione);

Revoca del provvedimento amministrativo

d) <u>per i procedimenti di cui alla lettera a)</u> l'applicazione dell'articolo 21quinquies della legge n. 241/1990 (<u>revoca del provvedimento</u> <u>amministrativo</u>) <u>è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse</u> <u>pubblico sopravvenute</u>;

Silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni: obbligo di adozione del provvedimento conclusivo

e) nelle ipotesi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra le amministrazioni, di cui all'articolo 17-bis, c. 2 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), ovvero di cui all'art. 14-bis, c. 4 e 5 (Conferenza semplificata) e 14 ter, c. 7 (Conferenza simultanea) della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

Semplificazione in materia edilizia

La lettera f) dell'articolo in commento introduce misure di semplificazione in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr 380 per l'avvio e realizzazione di interventi, anche edilizi. In particolare, al fine di assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

COVID 19, la norma prescrive l'ammissibilità "comunque" (quindi ammettendo deroghe alla disciplina ordinaria di cui si dirà in seguito) di interventi, anche edilizi, nel rispetto delle norme sismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Tali interventi, per essere assoggettati alla disciplina derogatoria in commento, devono consistere in opere contingenti, temporanee ed essere rimosse con la fine dello stato di emergenza (per ora fissata al 31 luglio 2020) ed essere necessari per l'assolvimento delle misure di sicurezza per far fronte agli obblighi previsti dall'emergenza sanitaria. La prima deroga alla disciplina ordinaria è che per l'avvio dei lavori di queste opere, di qualsiasi tipologia edilizia trattasi, basterà una semplice comunicazione (come già avviene per le opere che, in base all'articolo 6 del dpr 380/2001 e ss.mm.ii, rientrano in attività edilizia libera) "asseverata" da un tecnico abilitato e accompagnata da un'autocertificazione di cui all'articolo 47 del DP 445/2000 che attesti che le opere da realizzare sono indispensabili al rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Precipitato logico giuridico della deroga di cui sopra, è la seconda deroga alla disciplina edilizia ordinaria di questi interventi e cioè la possibilità per gli stessi di non acquisire i pareri endo procedimentali, anche se prescritti dal DPR 380/2001. Trattasi di pareri, ad esempio, quali, se prescritti, quelli dell'ASL competente, o dell'ufficio del Genio Civile, o l'assenso di altri Enti quali Autorità di Bacino, o Regione, etc. L'unica eccezione prevista dalla norma in commento a tale deroga è quella per i titoli abilitativi previsti dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 20004, n. 42, che rimangono obbligatori se l'intervento è su immobile o area su cui vi è vincolo culturale.

Non vi è invece il richiamo alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e dunque vi è la possibilità di realizzare l'intervento edilizio – che si ribadisce ha natura temporanea, eccezionale e finalizzato alla realizzazione di opere per l'assolvimento delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria Covid 19 – anche senza autorizzazione paesaggistica, qualora prescritta.

Si fa salva comunque la facoltà, per l'interessato, di richiedere gli atti di assenso, i permessi e le autorizzazioni prescritte per quell'intervento edilizio in via ordinaria.

Nel caso in cui i privati volessero mantenere le opere edilizie realizzate nei termini sopra descritti – purché conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla disciplina edilizia vigente – la richiesta dovrà essere fatta all'Amministrazione Comunale **entro il termine del 31 dicembre 2020**. Previo accertamento della conformità edilizia ed urbanistica, la richiesta dovrà essere approvata con provvedimento espresso entro 60 gg dalla domanda ed esonero del contributo di costruzione eventualmente previsto. A tal fine, la norma prevede l'indizione di una conferenza dei servizi semplificata (ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990) per le acquisizioni di autorizzazioni e atti di assenso di Enti terzi, qualora prescritti.

Si fa riferimento nello specifico alla conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14 comma 2 della legge n. 241/90 che è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti ecc resi da diverse amministrazioni,

L'art. 14 bis (conferenza semplificata) della legge 241/90 stabilisce che la conferenza decisoria di cui all'art. 14 comma 2 della legge citata si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ovvero attraverso l'invio della documentazione e degli atti di assenso per via telematica. A tal riguardo lo stesso articolo 264 comma 1 lettera e) ha apportato una modifica in base alla quale nei casi di cui all'art. 14bis (conferenza semplificata) commi 4 e 5 e 14 ter (conferenza simultanea) comma 7, il RUP è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla formazione del silenzio assenso.

Infine, la disposizione in commento, prevede che per le opere edilizie realizzate con la procedura in commento che si volessero mantenere anche dopo la chiusura dello stato di emergenza, **l'autorizzazione paesaggistica possa essere rilasciata, in sanatoria,** come disposto dal richiamato articolo 167 del decreto legislativo n. 42/2004, se ne sussistono i presupposti.

- 2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:
- a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: "1.Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";
- 2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";
- 3) all'articoli 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";

Il **comma 2**, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' art.18 della n. 241/1990 in materia di autocertificazioni e al dpr n. 445/2000, che non consentono alle PA di richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' in loro possesso.

In particolare, la **lett. a)** reca **modifiche al DPR 445/2000** in materia di:

Modalità dei controlli: anche successivi all'erogazione dei benefici

1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.";

Decadenza dai benefici in caso di dichiarazione mendace: divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per i successivi 2 anni

2) all'articolo 75 è aggiunto il comma: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.";

Norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed atti falsi. Con il punto 3) viene inasprita la relativa sanzione.

Le **lettere b), c)** (e il successivo co. 3) introducono delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005) al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

- b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";
- 2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:
- "2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";
- c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a),", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" è sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."
- d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione

445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso. In particolare, la **lettera b)** modifica l'art. 50 rubricato "Disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni" introducendo il comma 2ter che sancisce che le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati indicati nel comma 1 dello stesso art. 50 del Dlgs 82/2005 li rendano disponibili alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, ai soggetti privati (gestori di servizi pubblici e tra questi ultimi e l'utenza) conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da esse custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del DPR 445/2000, ovvero anche tramite l'uso di strumenti informatici o telematici. Il comma 3 stabilisce in 120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in esame il termine entro il quale tali accordi quadro debbano essere predisposti.

La lettera c) introduce modifiche all'art. 50-ter del citato Codice dell'Amministrazione Digitale in merito alla "Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati", ovvero, eliminando la restrizione alla lettera a) dell'art. 2 comma 2 dello stesso CAD, ne generalizza l'ambito applicativo anche ai soggetti prestatori di pubblici servizi, comprese le società quotate in relazione ai servizi di pubblico interesse, e alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto.

Per effetto di quanto previsto dalla **lett. d)** nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la PA non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra PA. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;	
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.	Le ulteriori modifiche introdotte all'art. 50, comma 2, ter del CAD, recate dal comma 3 , mirano sia a superare il concetto di sperimentazione della piattaforma passando ad una fase più operativa di "gestione", sia ad adeguare il testo al vigente scenario di governance e attribuzione di funzioni eliminando i riferimenti alla figura del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale ora superata dall'introduzione di un Dipartimento dedicato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.	Con una norma di chiusura, il comma 4 dell'art. 264 stabilisce che le disposizioni in esso contenute attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, c. 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.